


GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 settembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 18. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 giugno 1999 (della regione Lombardia).

Zootecnia - Quote latte - Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. n. 43/1999, disciplinante la materia - Mancanza di previa intesa tra Stato e regioni ed omessa considerazione del parere successivo espresso in sede di Conferenza permanente dai rappresentanti regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti.

Zootecnia - Quote latte - Errori intervenuti nelle operazioni di riesame e relative correzioni - Obbligo delle regioni di darne comunicazione all'AIMA e di tener conto delle tipologie individuate dalla Commissione di garanzia - Lesione delle prerogative regionali - Irrazionalità - Contrasto con il principio di decentralizzazione delle competenze.

Zootecnia - Quote latte - Comunicazione ai produttori, da parte dell'AIMA, dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1997/1998 - Obbligo di tener conto delle decisioni regionali sui ricorsi di riesame solo relativamente al numero di capi accertato - Dovere regionale di trasmettere i dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni ed alle associazioni di produttori - Irragionevolezza e violazione delle prerogative regionali.

Zootecnia - Quota latte - Certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota aventi efficacia dal 1999/2000 - Facoltà delle regioni di rilasciarle in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998/1999 - Possibile alterazione del quadro complessivo, con pregiudizio delle regioni più scrupolose nella gestione del settore.

Zootecnia - Quote latte - Compensazioni nazionali - Limiti alla non applicazione delle riduzioni della quota B per l'annata 1995/1996 - Slittamento del termine entro cui l'AIMA deve effettuare, sulla base di «dati certi» la compensazione per l'annata 1997/1998 - Decorrenza dal periodo 1998/1999 dell'obbligo regionale di comunicare le informazioni relative alla localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE - Introduzione di un criterio di priorità a favore «di tutti gli altri produttori titolari di quota» - Modalità di compensazione per l'annata 1999/2000 - Violazione delle prerogative regionali nel settore lattiero-caseario e nel controllo del territorio - Insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Lesione del principio di leale cooperazione, per mancata intesa fra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza n. 398/1998.

Zootecnia - Quote latte - Rideterminazione da parte dell'AIMA dei dati quantitativi da porre a base delle operazioni di compensazione, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali di restituzione ai produttori di importi trattenuti a titolo di anticipo - Violazione delle prerogative regionali in materia - Irragionevolezza e arbitarietà.

Zootecnia - Quote latte - Procedimento di verifica e rettifica, da parte dell'AIMA, dei dati dichiarati nei modelli L1 per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 - Omessa considerazione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame - Limitazione irragionevole e discriminatoria - Vanificazione delle competenze programmatiche e di controllo regionali.

Zootecnia - Quota latte - Criteri di ripartizione della riserva nazionale tra le regioni e di assegnazione da parte di queste ai singoli produttori - Divieto di riassegnazione ai produttori che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari - Irragionevolezza - Limitazione dei poteri programmatori regionali.

(Legge 27 aprile 1999, n. 118; d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis, 21-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2)

Pag. 9

N. 19. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 giugno 1999 (della regione Veneto).

Zootecnia - Quote latte - Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. n. 43/1999, disciplinante la materia - Mancanza di previa intesa tra Stato e regioni ed omessa considerazione del parere successivo espresso in sede di Conferenza permanente dai rappresentanti regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti.

Zootecnia - Quote latte - Errori intervenuti nelle operazioni di riesame e relative correzioni - Obbligo delle regioni di darne comunicazione all'AIMA e di tener conto delle tipologie individuate dalla Commissione di garanzia - Lesione delle prerogative regionali - Irrazionalità - Contrasto con il principio di decentralizzazione delle competenze.

Zootecnia - Quote latte - Comunicazione ai produttori, da parte dell'AIMA, dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1997/1998 - Obbligo di tener conto delle decisioni regionali sui ricorsi di riesame solo relativamente al numero di capi accertato - Dovere regionale di trasmettere i dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni ed alle associazioni di produttori - Irragionevolezza e violazione delle prerogative regionali.

Zootecnia - Quota latte - Certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota aventi efficacia dal 1999/2000 - Facoltà delle regioni di rilasciarle in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998/1999 - Possibile alterazione del quadro complessivo, con pregiudizio delle regioni più scrupolose nella gestione del settore.

Zootecnia - Quote latte - Compensazioni nazionali - Limiti alla non applicazione delle riduzioni della quota B per l'annata 1995/1996 - Slittamento del termine entro cui l'AIMA deve effettuare, sulla base di «dati certi» la compensazione per l'annata 1997/1998 - Decorrenza dal periodo 1998/1999 dell'obbligo regionale di comunicare le informazioni relative alla localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE - Introduzione di un criterio di priorità a favore «di tutti gli altri produttori titolari di quota» - Modalità di compensazione per l'annata 1999/2000 - Violazione delle prerogative regionali nel settore lattiero-caseario e nel controllo del territorio - Insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Lesione del principio di leale cooperazione, per mancata intesa fra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza n. 398/1998.

Zootecnia - Quote latte - Rideterminazione da parte dell'AIMA dei dati quantitativi da porre a base delle operazioni di compensazione, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali di restituzione ai produttori di importi trattenuti a titolo di anticipo - Violazione delle prerogative regionali in materia - Irragionevolezza e arbitrarietà.

Zootecnia - Quote latte - Procedimento di verifica e rettifica, da parte dell'AIMA, dei dati dichiarati nei modelli L1 per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 - Omessa considerazione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame - Limitazione irragionevole e discriminatoria - Vanificazione delle competenze programmatiche e di controllo regionali.

Zootecnia - Quota latte - Criteri di ripartizione della riserva nazionale tra le regioni e di assegnazione da parte di queste ai singoli produttori - Divieto di riassegnazione ai produttori che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari - Irragionevolezza - Limitazione dei poteri programmatori regionali.

(Legge 27 aprile 1999, n. 118; d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis, 21-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2) Pag. 22

N. 416. Ordinanza del Consiglio di Stato del 16 febbraio 1999.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Istituzione di corsi di riqualificazione professionale del personale, per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di determinati livelli (nella specie IX livello) - Requisiti per la partecipazione - Previsione di una prova selettiva scritta per l'accesso a tali corsi e di una prova teorico-pratica a conclusione degli stessi - Ingiustificata deroga al principio dell'accesso all'impiego pubblico mediante concorso - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999 di illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge, limitatamente ai corsi per l'inquadramento al VII livello.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e 207, modificato dal d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 6, comma 6-bis, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 3 e 97, primo e terzo comma) » 34

N. 417. Ordinanza della pretura di Catania, sezione distaccata di Acireale, del 2 aprile 1999.

Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione - Rideterminazione della pena - Criteri - Individuazione della violazione più grave in quella per la quale è stata inflitta la pena più grave - Dedotta applicabilità secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di tale criterio anche nel caso in cui «la pena sia frutto dell'applicazione dell'istituto della continuazione fra più reati» - Disparità di trattamento tra fase del giudizio e fase dell'esecuzione.

(C.P.P. 1988, disp. att., art. 187).

(Cost., art. 3) » 39

N. 418. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Palermo del 18 marzo 1999.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25).

(Cost., art. 3) » 40

N. 419. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Palermo del 18 marzo 1999.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25).

(Cost., art. 3) Pag. 42

N. 420. Ordinanza della pretura di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, del 26 maggio 1999.

Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che abbia, in precedenza, in funzione di g.i.p., emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da giudice, persona fisica diversa - Mancata previsione - Violazione dei principi di imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24) » 42

N. 421. Ordinanza della pretura di Napoli del 29 aprile 1999.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Ritardata restituzione, a causa di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti - Prevista maggiorazione del venti per cento sul canone aggiornato alle variazioni dell'indice ISTAT - Esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Violazione del diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno - Lesione del diritto di proprietà del locatore.

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 42, secondo comma) » 44

N. 422. Ordinanza del tribunale di Urbino del 27 maggio 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. - 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riproposizione della questione oggetto della ordinanza della Corte n. 31/1999, di restituzione atti per *ius superveniens* in base alla valutazione della permanente rilevanza.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24 e 38) » 47

N. 423. Ordinanza del giudice di pace di Borgo San Lorenzo del 25 maggio 1999.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché della «sfera patrimoniale della collettività», del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacità contributiva.

(C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 23, 36, 53 e 97)

Pag. 48

N. 424. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Milano del 17 marzo 1999.

Processo penale - Procedimento a carico di imputati minorenni - Custodia cautelare - Inapplicabilità della misura, nel caso di pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione inferiore a quattro anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni.

(C.P.P. 1988, art. 274, lett. c), ultima parte, modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 3; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23).

(Cost., artt. 3, 13, 27 e 31)

» 50

N. 425. Ordinanza del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ivrea del 20 maggio 1999.

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Rittrattazione - Applicabilità come causa di non punibilità, al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di rittrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero.

(C.P. art. 376, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma)

» 52

N. 426. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Agrigento del 5 maggio 1999.

Ordinamento penitenziario - Detenuto lavoratore - Diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva - Mancata previsione - Contrasto con il diritto alle ferie annuali retribuite - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, sedicesimo comma).

(Cost., artt. 27 e 36)

» 55

N. 427. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 17 febbraio 1999.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su uno o più alloggi o immobili, ovunque, ubicati produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi.

[Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, art. 2, primo comma, lett. D), e art. 22, primo comma, lett. E)].

(Cost., art. 3) Pag. 57

N. 428. Ordinanza della corte militare di appello del 29 aprile 1999.

Reati militari - Reati puniti con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi - Procedibilità condizionata alla richiesta del comandante di corpo - Preclusione della richiesta nell'ipotesi in cui per lo stesso fatto sia stata già inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore - Mancata previsione - Irragionevolezza, posta la preclusione dell'irrogazione della sanzione disciplinare quando sia stato già richiesto il procedimento penale - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

(C.P.M.P., art. 260, secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3) » 61

N. 429. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano del 23 aprile 1999.

Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato sulla richiesta di ordinanza ex art. 186-*quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola per intervenuta decadenza e condannando l'istante alle spese processuali) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Lesione del principio di imparzialità del giudice e, conseguentemente, del diritto di difesa - Riferimento alle sentenze costituzionali nn. 341/1998, 326/1997 e 131/1996.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., art. 24) » 63

N. 430. Ordinanza della corte di appello, sezione minorenni di Salerno, del 19 aprile 1999.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Difetto di imputabilità (imputato minore di anni quattordici) - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Preclusione di iscrizione nel casellario giudiziale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 686; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 26).

(Cost., artt. 3 e 24) » 66

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 18

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 giugno 1999
(della Regione Lombardia)*

Zootecnia - Quote latte - Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. n. 43/1999, disciplinante la materia - Mancanza di previa intesa tra Stato e regioni ed omessa considerazione del parere successivo espresso in sede di Conferenza permanente dai rappresentanti regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti.

Zootecnia - Quote latte - Errori intervenuti nelle operazioni di riesame e relative correzioni - Obbligo delle regioni di darne comunicazione all'AIMA e di tener conto delle tipologie individuate dalla Commissione di garanzia - Lesione delle prerogative regionali - Irrazionalità - Contrasto con il principio di decentralizzazione delle competenze.

Zootecnia - Quote latte - Comunicazione ai produttori, da parte dell'AIMA, dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1997/1998 - Obbligo di tener conto delle decisioni regionali sui ricorsi di riesame solo relativamente al numero di capi accertato - Dovere regionale di trasmettere i dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni ed alle associazioni di produttori - Irragionevolezza e violazione delle prerogative regionali.

Zootecnia - Quota latte - Certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota aventi efficacia dal 1999/2000 - Facoltà delle regioni di rilasciarle in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998/1999 - Possibile alterazione del quadro complessivo, con pregiudizio delle regioni più scrupolose nella gestione del settore.

Zootecnia - Quote latte - Compensazioni nazionali - Limiti alla non applicazione delle riduzioni della quota B per l'annata 1995/1996 - Slittamento del termine entro cui l'AIMA deve effettuare, sulla base di «dati certi» la compensazione per l'annata 1997/1998 - Decorrenza dal periodo 1998/1999 dell'obbligo regionale di comunicare le informazioni relative alla localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE - Introduzione di un criterio di priorità a favore «di tutti gli altri produttori titolari di quota» - Modalità di compensazione per l'annata 1999/2000 - Violazione delle prerogative regionali nel settore lattiero-caseario e nel controllo del territorio - Insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Lesione del principio di leale cooperazione, per mancata intesa fra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza n. 398/1998.

Zootecnia - Quote latte - Rideterminazione da parte dell'AIMA dei dati quantitativi da porre a base delle operazioni di compensazione, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali di restituzione ai produttori di importi trattenuti a titolo di anticipo - Violazione delle prerogative regionali in materia - Irragionevolezza e arbitrarietà.

Zootecnia - Quote latte - Procedimento di verifica e rettifica, da parte dell'AIMA, dei dati dichiarati nei modelli L1 per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 - Omessa considerazione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame - Limitazione irragionevole e discriminatoria - Vanificazione delle competenze programmatiche e di controllo regionali.

Zootecnia - Quota latte - Criteri di ripartizione della riserva nazionale tra le regioni e di assegnazione da parte di queste ai singoli produttori - Divieto di riassegnazione ai produttori che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari - Irragionevolezza - Limitazione dei poteri programmatori regionali.

(Legge 27 aprile 1999; n. 118, d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis, 21-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante *pro-tempore*, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di g.r. di autorizzazione a stare in giudizio n. VI/43106 del 21 maggio 1999, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* serie gen. n. 100 del 30 aprile 1999, recante ad oggetto «Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», nella sua interezza ed in particolare quanto all'art. 1, comma 1, nella parte in cui tale disposizione prevede che, per il solo periodo 1995-1996, l'A.I.M.A., nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 5/1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota *B* in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni;

quanto all'art. 1, comma 2, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A. recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al d.-l. n. 411/1997, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto convertito, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e attribuisce alle regioni e province autonome l'onere di comunicazione delle medesime correzioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

quanto all'art. 1, comma 3, lett. *b*), nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A., ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998, entro trenta giorni dalla scadenza del termine prefissato dal comma 1 ai fini dell'effettuazione delle compensazioni nazionali per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, effettua la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411/1997, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lett. *a*) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero di capi accertato;

quanto all'art. 1, comma 3-*bis*, nella parte in cui tale disposizione prevede che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lett. *b*) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare;

quanto all'art. 1, comma 3-*ter*, nella parte in cui tale disposizione prevede che le comunicazioni di cui alla lett. *b*) del comma 3 sono trasmesse dall'A.I.M.A. alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico e che le regioni e le province autonome ne forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997;

quanto all'art. 1, comma 4-*bis*, nella parte in cui tale disposizione prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote, ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente;

quanto all'art. 1, comma 6, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'A.I.M.A., attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999;

quanto all'art. 1, comma 7, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A. effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e delle province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999;

quanto all'art. 1, comma 8, nella parte in cui tale disposizione fissa i criteri di compensazione nazionale e l'ordine degli stessi in riferimento ai periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999 in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 (lett. *a*); dei produttori titolari di quota *A* e di quota *B* nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota *B*, nei limiti del quantitativo ridotto (lett. *b*); dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui

alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (lett. c); dei produttori titolari esclusivamente della quota *A* che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima (lett. d); di tutti gli altri produttori titolari di quota (lett. e); di tutti gli altri produttori (lett. e-bis);

quanto all'art. 1, comma 11, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ai fini delle operazioni di compensazione, l'A.I.M.A. utilizza i dati quantitativi contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari e non definitivi, notificati entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione della compensazione, ovvero, in mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e dalle province autonome o rideterminati dall'A.I.M.A., nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti;

quanto all'art. 1, comma 17, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica inviato dall'A.I.M.A. delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, opponendo per ognuno il timbro e la firma per l'accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'A.I.M.A., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge n. 468/1992 e che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge;

quanto all'art. 1, comma 21, nella parte in cui tale disposizione prevede che le quote affluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del d.-l. n. 411/1997, convertito con modificazioni in legge n. 5/1998, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del d.-l. n. 727/1994, convertito con modificazioni in legge n. 46/1995, e che tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000;

quanto all'art. 1, comma 21-bis, nella parte in cui tale disposizione prevede che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari;

quanto all'art. 1, comma 21-ter, nella parte in cui tale disposizione prevede che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10.

F A T T O

1. — Il regime delle quote latte, finalizzato al contenimento della produzione nel mercato europeo, è stato introdotto con il Regolamento CEE del Consiglio n. 856 del 31 marzo 1984.

In forza del predetto Regolamento, la Comunità europea ha attribuito un quantitativo massimo di produzione lattiera a ciascuno Stato membro — per l'Italia determinato in t. 9.212.000 —, e sottoposto le eventuali eccedenze al pagamento di una penalità ad esse proporzionale (c.d. prelievo).

L'attuazione del predetto regime presupponeva il previo accertamento della produzione effettiva sul territorio nazionale e la successiva proporzionale attribuzione dei quantitativi in capo ai singoli produttori.

In Italia, i relativi accertamenti furono inizialmente demandati all'Unalat e poi, in ragione dei dubbi sorti in ordine alla correttezza di tali rilevazioni, che si discostavano marcatamente dalle indicazioni comunitarie, al C.C.I.A. In conclusione, la produzione complessiva nazionale risultava superiore comunque di circa un milione di tonnellate rispetto al quantitativo attribuito.

Nel frattempo veniva approvata la legge 26 novembre 1992 n. 468, recante attuazione del regime delle quote latte istituito a livello comunitario.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, veniva quindi diramato il bollettino per la campagna 1994/1995 contenente, nel rispetto del quantitativo complessivamente assegnato all'Italia, i limiti individuali di produzione.

Ne discendeva un ampio contenzioso sui quantitativi assegnati, che risultavano di gran lunga inferiori allo stesso fabbisogno nazionale complessivo.

2. — Ai fini del contenimento della produzione interna complessiva entro il limite quantitativo imposto a livello comunitario (nel frattempo aumentato a 9.900.000 t.), il Governo per mezzo del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, operava un generalizzato taglio della quota *B* (che, come noto, è costituita dalla maggior produzione commercializzata dal singolo produttore nel periodo 1991/1992 rispetto al periodo 1988/1989).

Già tali provvedimenti legislativi introducevano, in totale assenza di intesa o di qualsivoglia altra forma di coordinamento con le regioni, criteri di riduzione delle quote chiaramente penalizzanti nei confronti delle regioni a più alta vocazione produttiva. Pertanto, veniva da molte regioni proposto ricorso in via principale per l'affermazione dell'illegittimità costituzionale e dei provvedimenti legislativi citati, in riferimento alla grave lesione delle prerogative regionali riconosciute dalla Costituzione dagli stessi perpetrata. Codesta ecc.ma Corte si è sul punto pronunciata con sentenza n. 520 del 1995, dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 «nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino».

3. — Il Governo è poi reiteratamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo dei dd.-ll. nn. 124, 260, 353, 440, 463, 542 e 552 del 1996, nel dichiarato intento di operare un riordino del settore, ma di fatto aggravando la già confusa situazione esistente, con disposizioni contraddittorie e comunque sempre lesive delle prerogative regionali.

In particolare, il sistema di compensazione a livello nazionale introdotto per mezzo delle citate disposizioni, sempre in assenza di qualsivoglia forma di coordinamento con le regioni, ha moltiplicato gli effetti distorsivi dei tagli di quota (peraltro confermati) a danno delle regioni del nord.

I dd.-ll. nn. 542 e 552 del 1996 (reiterativi dei precedenti) sono poi stati rispettivamente convertiti in leggi nn. 642 e 649 del 1996, subito seguite dalla legge n. 662 del 1996, sostanzialmente ripetitiva delle medesime disposizioni in esse contenute.

In ordine ai suddetti provvedimenti legislativi, codesta ecc.ma Corte, su ricorso presentato da numerose regioni — tra le quali la Lombardia —, ha pronunciato la sentenza n. 398 del 1998, con la quale ha, da un lato, dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento ad alcune delle disposizioni impugnate, in quanto sostituite nel contenuto dai successivi provvedimenti legislativi adottati in materia nel corso del 1997 (che più oltre ci si riserva di illustrare), e, dall'altro, dichiarato costituzionalmente illegittime quelle tra le disposizioni impugnate ancora in vigore.

In particolare, codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate in riferimento ai criteri di compensazione inizialmente introdotti con il d.-l. n. 124 del 1996 e poi da ultimo recepiti nell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996 — specifico oggetto della pronuncia *de qua* —, ed ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato preventivamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome».

Sono stati, inoltre, dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 642 del 1996, nella parte in cui prevedono «l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome», attribuiscono «all'A.I.M.A. anziché alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate», stabiliscono «i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata», ed infine prevedono «la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle regioni e delle province autonome». Infine, del pari illegittima è stata dichiarata la disposizione di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui essa «differisce i termini ivi previsti — ovvero, il termine di efficacia della vendita o dell'affitto di quote, spostato dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno — senza la previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome».

La summenzionata pronuncia ha peraltro in linea generale definitivamente chiarito che la produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di competenza delle regioni, e non della regolazione dei mercati, di competenza dello Stato e che «il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato» (cfr. Corte cost., sent. n. 398 del 1998, punto 2 del Considerato in diritto).

La regolamentazione della produzione lattiera rientra, dunque, senza dubbio alcuno nel più ampio settore dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come del resto è confermato da ultimo dal d.lgs. n. 143 del 1997, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

Ne deriva che, nella determinazione degli indirizzi generali di politica agricola — sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principi comunitari —, le regioni debbono essere necessariamente coinvolte, in quanto, appunto, titolari delle relative competenze; tale coinvolgimento richiede — in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 citato — il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato e regioni in sede di Conferenza permanente ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997 e non certo la mera consultazione, sia essa preventiva o addirittura successiva, delle regioni, che non può garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale.

4. — All'inizio del 1997, il Governo è nuovamente intervenuto nel settore *de quo* per mezzo del d.-l. n. 11 del 1997, poi convertito in legge n. 81 del 1997 (entrambi impugnati avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Lombardia con ricorsi nn.rr.gg. 25 e 36 del 1997). In sede di conversione, si riconoscevano finalmente in capo alle regioni competenze attuative della normativa comunitaria in materia di quote latte, ma ciò solo a decorrere dalla campagna 1997/1998, e comunque facendo salve — in attesa di una fantomatica riforma organica del settore — tutte le competenze dell'A.I.M.A.

Veniva inoltre istituita una Commissione governativa d'indagine, nell'ambito della quale non era peraltro contemplata la partecipazione di rappresentanti regionali, e si prevedeva altresì un regime di incentivi a fronte dell'abbandono della produzione lattiera.

Successivamente, ancora ricorrendo alla decretazione d'urgenza, con d.-l. n. 118 del 1997, poi convertito in legge n. 204 dello stesso anno, si prevedeva la proroga dei lavori della Commissione governativa più sopra menzionata, nonché, sulla base delle risultanze dell'indagine condotta dalla Commissione stessa, l'aggiornamento da parte dell'A.I.M.A. degli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995/1996. In sede di conversione si aggiungeva, infine, la sospensione dei programmi di abbandono istituiti con il precedente d.-l. n. 11 dello stesso anno.

Nel frattempo, in esito all'indagine effettuata, la Commissione governativa nelle relazioni dell'aprile e dell'agosto dello stesso 1997, evidenziava, tra l'altro, il fenomeno dei cosiddetti «contratti anomali» e rendeva noti i risultati delle simulazioni di compensazione per l'annata 1995/1996 effettuate a livello sia di APL che nazionale.

5. — Malgrado l'invito della Commissione governativa a procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero-caseario, il Governo è poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del d.-l. n. 411 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Lombardia con ricorso n.r.g. 4 del 1998).

In sintesi, il decreto, nel testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (del pari impugnata dalla regione Lombardia con ricorso n.r.g. 18 del 1998), quanto al procedimento di accertamento della produzione lattiera, prevedeva:

che l'A.I.M.A. accertasse la produzione effettiva per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, avendo particolare riguardo: *a)* ai modelli L1 non firmati o con firme apocriefe, *b)* ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini, *c)* ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame, *d)* ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi, *e)* ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite I.V.A. errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto *d)* dovessero essere inviati all'A.I.M.A. a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del d.-l. medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993 (art. 2, comma 2);

che l'A.I.M.A. aggiornasse i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 tenendo conto: a) delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome, b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'A.I.M.A. entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997, d) della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993/1994, delle assegnazioni di quote a loro tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'A.I.M.A., compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunicasse ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati potessero presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6);

che le regioni dovessero decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione ed entro lo stesso termine comunicare all'A.I.M.A. la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8).

Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo disponeva poi in favore dei produttori — limitatamente al periodo 1996/1997 — la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare e, quanto al periodo 1997/1998, la restituzione dell'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota *B* ridotta dall'art. 2 del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, nonché dell'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota *A* nei limiti del 10% della medesima (art. 1).

Inoltre, l'art. 3 disponeva che l'A.I.M.A. provvedesse alla rettifica della compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Si prevedeva, poi, che, limitatamente al periodo 1995/1996, l'A.I.M.A. — previo raffronto tra i dati della compensazione nazionale e quelli derivanti dall'applicazione delle regole di compensazione precedentemente in vigore — applicasse in via perequativa l'importo del prelievo supplementare che risultasse meno oneroso per il produttore.

L'art. 4, quanto alla campagna 1997/1998, disponeva che l'A.I.M.A. procedesse all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti erano destinati a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recitava il medesimo articolo 4 — gli acquirenti sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

L'art. 4-bis istituiva una Commissione di garanzia — nell'ambito della quale non era prevista la partecipazione di alcun membro di provenienza regionale — con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Quanto alla campagna 1998/1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 1 del d.-l. n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuiva nuovamente all'A.I.M.A. la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

6. — Il 17 febbraio 1998 il Ministero per le politiche agricole emanava un decreto disciplinante, oltre che le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame, anche le altre modalità di applicazione del d.-l. n. 411, così come convertito dalla legge n. 5, in tal modo aggravando ulteriormente, a discapito dell'autonomia organizzativa delle regioni, la già manifesta illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che pretendeva di attuare.

Successivamente, con d.-l. n. 187 del 1998, convertito con modificazioni in legge n. 276 del 1998, veniva prorogato il termine per la decisione da parte delle regioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411 avverso le determinazioni A.I.M.A. e si confermavano in capo alla stessa A.I.M.A. le attribuzioni in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

7. — Dopo anni di gestione operata in via straordinaria, e perciò sommaria, la definitiva riorganizzazione del settore lattiero-caseario si rendeva dunque — e si rende tuttora — tanto più necessaria in esito alle verifiche com-

piute dalla Commissione governativa di indagine e dalla Corte dei conti. Dalle relazioni redatte sul punto dagli organi citati emergeva, infatti, la necessità di approntare un valido e definitivo sistema di gestione alternativo a quello che si è venuto formando sotto l'assillo di fatti contingenti e per ciò stesso privo di qualsiasi disegno programmatico e di adeguata stabilità. In particolare, si sottolineava come tale sistema alternativo dovesse essere attuato mediante una reale decentralizzazione regionale in materia di agricoltura.

Di conseguenza, il Governo, nella consapevolezza dell'inidoneità dello strumento del decreto legge ai fini di cui sopra, aveva finalmente predisposto un disegno di legge preordinato alla definitiva regolamentazione del settore. Senonché, di fronte all'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ed ancora ignorando totalmente il disposto di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 143 del 1997, che prescrive il raggiungimento di un'intesa, per di più necessariamente preventiva, tra Stato e regioni, il Governo ha abbandonato l'iniziale intento, ed ha trasfuso parte del testo originario nel decreto-legge n. 43 del 1999 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Lombardia con ricorso n.r.g. 14 del 99).

Il d.-l. n. 43 del 1999 è stato poi emanato — oltre che in assenza di adeguata intesa con le regioni — in totale assenza di una reale — o plausibile — situazione di straordinaria necessità od urgenza e dunque in evidente violazione dell'art. 77 della Costituzione. Infatti, rispetto ai fini dichiarati nel preambolo del decreto n. 43 — ovvero, la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999 e l'adeguamento ai dettami di cui alla pronuncia di codesta ecc.ma Corte n. 398 del 1998 —, il decreto stesso non presentava affatto caratteri di inevitabilità, poiché esso si iscriveva in un contesto normativo (quello delineato da ultimo dalla legge n. 5 del 1998 citata) che già consentiva la definitiva chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ed in ogni caso non assicurava l'adeguamento ai principi espressi in materia dalla più sopra citata sentenza n. 398.

Quanto ai contenuti, il d.l., in estrema sintesi, prevede:

l'obbligo di comunicazione all'A.I.M.A. da parte delle regioni e province autonome, entro il brevissimo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei «motivati» errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, e la «recezione» di tali correzioni da parte dell'A.I.M.A. (art. 1, comma 2), nonché la definizione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, di ogni ulteriore questione relativa alle stesse operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2 (art. 1, comma 14);

l'aggiornamento, ancora ad opera dell'A.I.M.A. (entro 30 giorni dal termine fissato al comma 1 ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997 — ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) dei quantitativi individuali per il periodo 1997/1998, già accertati ai sensi del d.-l. n. 411, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome (art. 1, comma 3, lett. a), e la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali sopra citati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997/1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate (art. 1, comma 3, lett. b), nonché l'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998/1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999/2000, per mezzo della stessa comunicazione di cui al predetto comma 3, lett. b), (art. 1, comma 4);

la definizione da parte del Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle regioni e province autonome (art. 1, comma 5) e per la comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998/1999 (art. 1, comma 10);

il versamento, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, del prelievo dovuto per il periodo 1998/1999 agli acquirenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. (art. 1, comma 19);

l'attribuzione ancora in capo all'A.I.M.A., delle competenze in ordine all'effettuazione delle operazioni di compensazione — i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitività ai sensi del comma 12 —, sia in riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997 (art. 1, comma 1) che con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 (art. 1, commi 7 e 9), e la riproduzione degli stessi criteri di compensazione di cui al d.-l. n. 552 del 1996, e relativa legge di conversione ed alla legge n. 662 del 1996, mantenendo il medesimo ordine di priorità (art. 1, comma 8), salvo che per le annate 1997/1998 e 1998/1999, per le quali, in deroga ai suaccennati criteri ed al loro ordine, viene istituita una priorità assoluta in favore delle regioni Marche ed Umbria (art. 1, comma 9);

l'obbligo in capo al produttore, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, di corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso (pari a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. dei prelievi dovuti) e, in difetto, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo ad opera delle regioni (art. 1, comma 15);

la fissazione, con effetto a decorrere dal periodo 1996/1997, del termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda, al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del d.-l. n. 411 del 1997, e la possibilità che i contratti così stipulati entro il 31 dicembre 1996, su concorde volontà delle parti comunicata all'A.I.M.A., possano avere effetti in riferimento alla stessa annata 1996/1997 (art. 1, comma 20);

la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori secondo criteri di priorità deliberati dagli stessi enti, ma comunque *in primis* a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995 (art. 1 comma 21);

la possibilità in capo all'A.I.M.A., ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione contemplate dallo stesso decreto, di prendere in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari o non definitivi, contenenti dati quantitativi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni e, in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'obbligo in capo all'A.I.M.A. di utilizzazione dei dati accertati dalle regioni e province autonome sulla base del d.-l. n. 411 del 1997 (art. 1, comma 11), nonché l'improduttività di effetti delle decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 in riferimento ai risultati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse (art. 1, comma 13);

l'effettuazione di un procedimento di verifica (che determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilità degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonché dei connessi reati di cui agli artt. 640-*bis* c.p. e 2621 c.c. commessi ai fini di cui all'art. 61, n. 2, c.p.) rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del d.-l. n. 411 ed alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi in riferimento alle annate 1995/1996, 1996/1997 (comma 17) e 1997/1998 (comma 18).

Da ultimo, il d.-l. sopradescritto è stato convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118, che, così come il decreto convertito, contiene disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni.

La legge di conversione impugnata con il presente ricorso, nella sua interezza, e con particolare riguardo alle disposizioni specificamente impugnature — il cui contenuto verrà più oltre dettagliatamente esposto —, è dunque costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — La legge impugnata reca conversione in legge del d.-l. n. 43 del 1999, già impugnato, come ricordato nella descrizione dei fatti della presente controversia, dalla regione ricorrente con ricorso n.r.g. 14/99. Tutte le censure già formulate nel menzionato ricorso nei confronti del decreto legge e delle sue singole disposizioni si trasferiscono dunque, secondo i principi generali, sulla impugnata legge di conversione. Nondimeno, tale legge, seppure in alcune parti riconosce la palese illegittimità del decreto convertito recependo le censure formulate dalla regione ricorrente avverso tale decreto (si considerino a titolo esemplificativo le modifiche apportate in sede di conversione al comma 15, quarto periodo, con riferimento alla riscossione coattiva del prelievo dovuto per le annate 1995-1996 e 1996-1997), da un lato conferma ed aggrava i vizi già rilevati avverso il d.-l. convertito e dall'altro propriamente arreca ulteriori *vulnera* alle prerogative costituzionalmente riconosciute alla ricorrente, per i motivi appresso esposti.

2. — Quanto alla legge nella sua interezza, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Si deve preliminarmente rilevare che il legislatore nazionale ha riconosciuto e garantito il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni con riferimento alla elaborazione delle linee guida in tema di agricoltura; infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, nel conferire alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura — in relazione alla quale materia, la competenza delle regioni è stata nettamente affermata da codesta ecc.ma Corte per mezzo della già citata sentenza n. 398 del 1998 —, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole (istituito con il medesimo d.lgs.) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

In materia di produzione normativa, il suddetto principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regioni è stato poi affermato dal d.lgs. n. 281 del 1997, che disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente nelle materie di interesse regionale, prevedendo, accanto a forme di collaborazione meno «intense» quali la mera consultazione, l'intesa, che si perfeziona con l'assenso del Governo, e di tutti i presidenti delle regioni e province autonome (cfr. art. 3 del d.lgs. citato).

È indubbio, infatti — come ha statuito di recente anche codesta ecc.ma Corte —, che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale, e comunque, in quanto la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi — nonché conformi ai principi comunitari — dettati su tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione impone il raccordo tra Stato e regioni nelle forme dell'intesa, così da assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linee guida.

Viceversa, il decreto-legge n. 43 del 1999, ora convertito dalle legge qui impugnata, è nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 281 del 1997 — che consente in presenza di ragioni d'urgenza, l'acquisizione di un parere successivo da parte della Conferenza permanente, che sarà poi tenuto in considerazione in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti legge —, il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle regioni.

Pur in sede di consultazione successiva — e dunque non di intesa —, la maggioranza dei rappresentanti regionali, in occasione della Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ha comunque opposto un generalizzato parere negativo sul contenuto del disegno di legge sottoposto, manifestando assenso solo in riferimento alla operazione di trasfusione dell'art. 1 del medesimo disegno in un decreto legge, ma non certo in ordine ai contenuti dello stesso, rispetto ai quali rimaneva ferma l'opposizione manifestata al testo originariamente sottoposto.

Le regioni non sono state quindi attivamente coinvolte a priori e nelle forme adeguate nel procedimento di elaborazione della nuova disciplina, come richiederebbero i principi costituzionali prima ancora che le disposizioni di legge vigenti, in quanto il Governo si è preoccupato di sollecitare l'intervento regionale solo in un momento successivo e solo a livello di mera consultazione.

La violazione delle prerogative regionali così perpetrata è poi ulteriormente aggravata dal fatto che, pur avendo il Governo dichiarato di agire ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, non è stata neppure rispettata la prescrizione afferente l'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di esame parlamentare della legge di conversione qui impugnata.

Infatti, dai lavori preparatori assolutamente non emerge né l'esame, né tanto meno l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999 sui contenuti della riforma.

In conclusione, la legge impugnata, non solo non è stata preceduta dalla prescritta intesa con le regioni, ma neppure da una adeguata considerazione del parere successivo (comunque già di per sé insufficiente a garantire il rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e delle prerogative costituzionalmente garantite a queste ultime dagli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche per come attuati dal d.lgs. n. 281 del 1997) reso dai rappresentanti regionali, e ciò tanto in sede di adozione del d.-l., tanto in sede di sua conversione in legge.

Tutto ciò è particolarmente grave in una materia in riferimento alla quale, come già più sopra rilevato, lo stesso legislatore nazionale ha avvertito la necessità di instaurare intensi meccanismi collaborativi tra Stato e regioni.

3. — Quanto all'art. 1, comma 2 violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La legge di conversione impugnata modifica il comma indicato in epigrafe imponendo alle regioni e province autonome di tenere in considerazione, in sede di comunicazione all'A.I.M.A. dei motivati errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, le tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte.

È di tutta evidenza come tale limitazione, in un quadro che già determina la spoliazione di qualsivoglia autonomia decisionale delle regioni in operazioni pur meramente materiali, renda, se possibile, ancor più marginale il ruolo attribuito alle regioni stesse, che si vedono infatti costrette ad integrare o correggere le operazioni di riesame dalle stesse precedentemente eseguite sulla scorta di precisi parametri imposti da un organo — la Commissione di garanzia — di derivazione statale e privo della partecipazione di alcun membro rappresentativo degli interessi regionali.

Tale scelta è poi chiaramente viziata da interna irrazionalità, in violazione dell'art. 3, e con riferimento all'art. 5, in quanto sovrappone le valutazioni di un organo istituito ai soli fini del generico controllo di legalità delle operazioni di riesame alle decisioni assunte dalle regioni per le singole fattispecie esaminate a seguito di adeguata istruttoria. Tale irragionevolezza ancora una volta finisce dunque per ostacolare la doverosa decentralizzazione delle competenze, e con essa le prerogative regionali costituzionalmente garantite in materia dagli artt. 5, 115, 117 e 118.

4. — Quanto all'art. 1, comma 3, lett. b), comma 3-bis e 3-ter violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Nell'ambito delle operazioni, ancora di competenza dell'A.I.M.A., di aggiornamento dei quantitativi individuali per le annate 1997-1998 e di comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi delle produzioni commercializzate per lo stesso periodo e delle anomalie in essi riscontrate, la legge impugnata aggiunge che le suddette operazioni dovranno tenere anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertato. Ancora una volta il legislatore interviene a limitare irragionevolmente la portata delle decisioni assunte dalle Regioni sui ricorsi di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997, in evidente violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118.

Infatti, il richiamo delle decisioni *de quibus* con espresso riferimento alla sola tipologia del numero di capi accertati introduce una illogica e fuorviata discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle regioni in ordine a tutte le molteplici fattispecie concrete esaminate ai fini dell'aggiornamento «definitivo» dei quantitativi individuali ad opera dell'A.I.M.A., ancora una volta in evidente spregio delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni.

La disposizione suesposta va poi ad incidere direttamente sulla determinazione del prelievo dovuto, in quanto, a norma del successivo comma 3-bis, l'acquirente si avvale della comunicazione individuale di cui alla lett. b) del comma 3 ai fini del prelievo supplementare; anche il comma 3-bis è dunque afflitto in via derivata degli stessi vizi eccepiati in riferimento al comma precedente.

Anche il comma 3-ter, parimenti introdotto dalla legge di conversione, deriva dalla lett. b) del comma 3 i vizi già rilevati, ma contestualmente li aggrava imponendo alle regioni l'onere della comunicazione dei dati di cui alla più volte citata lett. b) agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori. La riferita comunicazione, infatti, contiene dati viziati dalla limitazione (ai soli ricorsi in materia di numero di capi accertato) qui sopra contestata, sicché le prerogative regionali vengono qui lese — per così dire — alla seconda potenza. A ciò si aggiunga l'ulteriore vizio derivante dal fatto che ancora una volta le regioni vengono relegate ad un ruolo meramente esecutivo, con aggravio di incumbenti complessi e onerosi, e ciò in evidente violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

5.— Quanto all'art. 1, comma 4-bis, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione impugnata, prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999 (che varrà anche ai fini dell'attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000), le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia a partire dal 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote, ovvero solo quote, i cui dati siano stati verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.

Alle regioni viene così attribuita la facoltà, in un quadro normativo di complessità e confusione tali da impedire anche solo di intravedere il tanto invocato «aggiornamento definitivo» dei quantitativi individuali, di rilasciare attestazioni provvisorie sulla base di dati provvisori e perciò stesso dichiaratamente modificabili.

Ovviamente, le regioni che intendono attuare una reale e razionale programmazione nel settore lattiero-caseario non si avvarranno di tale facoltà, ma altre potrebbero farlo e così determinare l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle regioni, come la Lombardia, più attente e scrupolose nella gestione del settore; tuffo ciò in violazione, oltre che degli artt. 3 e 97 della Costituzione, delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia, e dunque in violazione diretta degli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

6. — Quanto all'art. 1, commi 1, 6, 7, 8 e 21-ter, violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il legislatore, in sede di conversione del d.-l. n. 43, ha, se possibile, aggravato i già rilevati vizi di incostituzionalità in relazione alle operazioni di compensazione, attribuite ancora una volta all'A.I.M.A. in assenza di adeguata intesa con le regioni.

Il comma 1 prevede che, limitatamente al periodo 1995-1996, l'A.I.M.A., nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applichi le riduzioni della quota *B* in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.

Tale determinazione è in tutta evidenza in contrasto con quanto precedentemente stabilito dal d.-l. n. 411 del 1997 e la relativa legge di conversione, che, — anche sulla base delle risultanze delle indagini compiute dalla Commissione governativa istituita con d.-l. n. 11 del 1997 — imponevano in via generale di applicare le modalità di compensazione meno onerose per il produttore, fossero queste quelle introdotte nel 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore; e ciò a parziale soddisfazione delle note ragioni di contrasto con il principio del legittimo affidamento — conosciuto ed affermato anche a livello comunitario — dell'applicazione in termini retroattivi del nuovo metodo di compensazione per l'annata 1995/1996.

Ora, la disposizione impugnata prevede la non applicazione delle riduzioni della quota *B* solo nel caso in cui l'illegittimità della riduzione sia stata giuridicamente accertata con sentenza, e dunque disconosce i principi prima riconosciuti, seppure in modo imperfetto, in ordine alla generalizzata illegittimità del taglio e del metodo di compensazione nazionale introdotto a partire dall'annata 1995-1996, a campagna già inoltrata, per retroattività. Tale limitazione finisce dunque ancora una volta per ridondare nella violazione delle prerogative regionali in materia per le ragioni già evidenziate da codesta ecc.ma Corte per mezzo della sentenza n. 398 del 1998, consistenti nella impossibilità — indotta appunto dalle suddette limitazioni — in capo alle regioni di programmare e governare il settore lattiero-caseario.

Il comma 6 impone alle regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'A.I.M.A. dei criteri di priorità per la compensazione nazionale determinati dall'art. 8, di comunicare le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, e dunque ancora in violazione delle prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di controllo del territorio, di cui agli artt. 5, 115, 117 e 118.

Il comma 7 prevede che l'A.I.M.A. effettui la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 e comunque entro e non oltre (non più il 15 settembre 1999, previsto dal testo originario) ma il 30 settembre 1999.

Suddetta disposizione, nel prevedere lo slittamento del termine per l'effettuazione della compensazione per l'annata 1997-1998, vale implicitamente a dimostrare che il legislatore statale non ha sviluppato sino alle sue coerenti conseguenze i presupposti della necessità ed urgenza dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. Tale circostanza si riflette in una lesione dell'autonomia regionale, in quanto ha irragionevolmente comportato la spoliazione delle regioni dalle competenze che le competerebbero sulla base di inesistenti presupposti di necessità ed urgenza.

Inoltre, la disposizione in oggetto, nella parte in cui impone che la compensazione debba essere effettuata in base a «dati certi», è gravemente lesiva degli artt. 5, 115, 117 e 118, oltre che degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il legislatore non definisce su che basi i dati *de quibus* debbano intendersi «certi» né assicura il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione dei suddetti dati e nella stessa definizione dei parametri sulla scorta dei quali ne dovrebbe essere assicurata la certezza.

La legge impugnata ha poi parzialmente modificato il comma 8, introducendo un ulteriore criterio di priorità ai fini dell'effettuazione della compensazione nazionale, ovvero «in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota». Al di là dell'assorbente considerazione che suddetti criteri — come ha anche recentemente affermato da codesta ecc.ma Corte — avrebbero dovuto essere determinati d'intesa con regioni (eccezione già esaurientemente

esposta in sede di impugnazione del d.-l. ora convertito), va rilevata l'evidente illogicità della suddetta disposizione, che viola pertanto l'art. 3 della Costituzione, con riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118; non si vede, infatti, come i produttori sprovvisti di quota possano risentire di effetto alcuno o essere coinvolti dalle operazioni di compensazione. Tale illogicità finisce dunque ancora una volta per frustrare conseguentemente le prerogative regionali in materia.

Il comma 21-ter, introdotto dalla legge impugnata, nello stabilire che, in attesa della riforma settore (ormai divenuta clausola di stile), i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, mutua dalle precedenti disposizioni ivi richiamate i vizi di illegittimità costituzionale già rilevati e contestualmente conferma l'originaria insussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza sottese alla riforma, ancora in ulteriore violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni.

7. — Quanto all'art. 1, comma 11, violazione degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

La legge impugnata modifica il comma 11, relativo agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali sulle operazioni di compensazione, nel senso della rideterminazione ad opera dell'A.I.M.A. dei dati quantitativi che debbono essere posti a base delle operazioni in questione in caso di ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti.

La suddetta disposizione introduce dunque una ulteriore e grave lesione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni in quanto, invece che richiamare i dati contenuti nelle decisioni delle regioni stesse sui ricorsi di riesame, rimette all'A.I.M.A. la radicale rideterminazione di tali dati quantitativi, così non solo introducendo una surrettizia limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori in tema di quote latte, ma scavalcando le pur limitate prerogative decisionali prima riconosciute alle Regioni e dunque privandole di ogni potere di programmazione e controllo del settore. La rideterminazione del quantitativo ad opera dell'A.I.M.A., oltre che irragionevole ed arbitraria (in quanto la mancata indicazione di dati quantitativi assolutamente non esclude il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla produzione, né la possibilità di quantificarne l'oggetto) incide dunque direttamente sulle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, in violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

8. — Quanto all'art. 1, comma 17, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 115, 117 e 118.

Il comma 17, nella parte modificata dalle legge impugnata, prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica inviato dall'A.I.M.A. delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per l'accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'A.I.M.A., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge n. 468/1992 e che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Le parziali e marginali modifiche apportate dalla legge impugnata ai tempi e formalità della verifica prevista dal comma 17 non hanno saputo ovviare alle illegittimità già rilevate per mezzo dell'impugnazione del d.-l. convertito, in riferimento al totale disinteresse nei confronti dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame, ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli in toto dalla possibilità di «sanare» eventuali pregresse irregolarità delle dichiarazioni di commercializzazione e dunque imponendo una limitazione discriminatoria ed irragionevole, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e in evidente spregio delle competenze legislative ed amministrative costituzionalmente riconosciute alle regioni.

Le regioni si vedono poi costrette a recepire «sanatorie» irragionevoli e per lo più compiute a livello statale dall'A.I.M.A. — sulla base, peraltro, degli accertamenti dalle stesse effettuati — così risultando arbitrariamente spogliate di qualsivoglia reale forma di controllo effettivo nel settore *de quo*. Risultano pertanto violati gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in ragione dell'illegittima vanificazione delle prerogative regionali in materia, sia a livello programmatico che di controllo.

9. — Quanto all'art. 1, commi 21 e 21-bis, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 21, così come modificato dalla legge impugnata, stabilisce che le quote confluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e che tale principio vale anche per il periodo 1999-2000.

Inoltre, pur prevedendo il comma 21 — nell'originaria formulazione mantenuta dalla legge impugnata — che l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori segua criteri di priorità deliberati dagli stessi enti (ma che comunque *in primis* avvenga a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995), il successivo comma 21-bis, introdotto dalla legge impugnata, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

Le innovazioni introdotte dalla legge impugnata hanno dunque decisamente aggravato le illegittimità già contenute nel d.-l. n. 43, in evidente ed ulteriore spregio dei principi recentemente affermati da codesta ecc.ma Corte proprio in riferimento a questo particolare aspetto del settore.

Il criterio di ripartizione tra le regioni della riserva nazionale da parte dello Stato, di cui alla prima parte del comma considerato, sulla base, non più della produzione media, ma delle quote individuali «allocate» in ciascuna regione, risulta ulteriormente irragionevole rispetto al precedente, e perciò viziato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione, in quanto ancora non tiene conto del fatto che le regioni a maggiore vocazione produttiva (e tra di esse anche la ricorrente) hanno subito nelle annate considerate — ovvero nelle annate 1995/1996 e 1996/1997 — drastiche riduzioni di produzione in conseguenza ed in ragione dei tagli operati sui quantitativi individuali «allocati» nelle regioni stesse a partire dal 1994, sia dei criteri di priorità seguiti nelle operazioni di compensazione.

Inoltre, quanto alla ripartizione interna delle quote nell'ambito di ogni singola regione, il legislatore continua ad ignorare la pronuncia di codesta ecc.ma Corte, che ha statuito l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 398 del 1998, punto 15 del *Considerato in diritto*). Già l'originario comma 21, pur rimettendo in via di principio tale determinazione all'autonomia regionale, imponeva un criterio prioritario, contravvenendo al disposto della pronuncia citata e comunque limitando fortemente i poteri programmatori costituzionalmente riconosciuti alle regioni; tale limitazione è ora aggravata dalla limitazione introdotta con il comma 21-bis, che esclude una intera categoria di produttori dalla riassegnazione, in evidente contrasto degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e degli stessi principi costituzionali recentemente affermati da codesta ecc.ma Corte.

P. Q. M.

Per i suesposti motivi, voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, pronunciare l'illegittimità costituzionale della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 100 - del 30 aprile 1999, recante ad oggetto «Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», nella sua interezza e con particolare riguardo all'art. 1, comma 1, nella parte in cui converte, con modificazioni, l'art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis e 21-ter del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43.

Milano-Roma, addì 26 maggio 1999

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

n. 19

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 giugno 1999
(della regione Veneto)*

Zootecnia - Quote latte - Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. n. 43/1999, disciplinante la materia - Mancanza di previa intesa tra Stato e regioni ed omessa considerazione del parere successivo espresso in sede di Conferenza permanente dai rappresentanti regionali - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti.

Zootecnia - Quote latte - Errori intervenuti nelle operazioni di riesame e relative correzioni - Obbligo delle regioni di darne comunicazione all'AIMA e di tener conto delle tipologie individuate dalla Commissione di garanzia - Lesione delle prerogative regionali - Irrazionalità - Contrasto con il principio di decentralizzazione delle competenze.

Zootecnia - Quote latte - Comunicazione ai produttori, da parte dell'AIMA, dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1997/1998 - Obbligo di tener conto delle decisioni regionali sui ricorsi di riesame solo relativamente al numero di capi accertato - Dovere regionale di trasmettere i dati agli acquirenti, alle loro organizzazioni ed alle associazioni di produttori - Irragionevolezza e violazione delle prerogative regionali.

Zootecnia - Quota latte - Certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota aventi efficacia dal 1999/2000 - Facoltà delle regioni di rilasciarle in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998/1999 - Possibile alterazione del quadro complessivo, con pregiudizio delle regioni più scrupolose nella gestione del settore.

Zootecnia - Quote latte - Compensazioni nazionali - Limiti alla non applicazione delle riduzioni della quota B per l'annata 1995/1996 - Slittamento del termine entro cui l'AIMA deve effettuare, sulla base di «dati certi» la compensazione per l'annata 1997/1998 - Decorrenza dal periodo 1998/1999 dell'obbligo regionale di comunicare le informazioni relative alla localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE - Introduzione di un criterio di priorità a favore «di tutti gli altri produttori titolari di quota» - Modalità di compensazione per l'annata 1999/2000 - Violazione delle prerogative regionali nel settore lattiero-caseario e nel controllo del territorio - Insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Lesione del principio di leale cooperazione, per mancata intesa fra Stato e regioni - Riferimento alla sentenza n. 398/1998.

Zootecnia - Quote latte - Rideterminazione da parte dell'AIMA dei dati quantitativi da porre a base delle operazioni di compensazione, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali di restituzione ai produttori di importi trattenuti a titolo di anticipo - Violazione delle prerogative regionali in materia - Irragionevolezza e arbitrarietà.

Zootecnia - Quote latte - Procedimento di verifica e rettifica, da parte dell'AIMA, dei dati dichiarati nei modelli L1 per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 - Omessa considerazione dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame - Limitazione irragionevole e discriminatoria - Vanificazione delle competenze programmatiche e di controllo regionali.

Zootecnia - Quota latte - Criteri di ripartizione della riserva nazionale tra le regioni e di assegnazione da parte di queste ai singoli produttori - Divieto di riassegnazione ai produttori che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 hanno venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari - Irragionevolezza - Limitazione dei poteri programmatori regionali.

(Legge 27 aprile 1999, n. 118; d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis, 21-ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, art. 1, comma 1).

(Cost., artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, art. 2).

Ricorso della regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante *pro-tempore*, on. dr. Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di g.r. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1640 del 18 maggio 1999, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani e dall'avv. Romano Morra, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, Serie gen. n. 100 del 30 aprile 1999, recante ad oggetto

«Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», nella sua interezza ed in particolare quanto all'art. 1, comma 1, nella parte in cui tale disposizione prevede che, per il solo periodo 1995-1996, l'A.I.M.A., nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5/1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota *B* in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni;

quanto all'art. 1, comma 2, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A. recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al d.-l. n. 411/1997, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto convertito, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e attribuisce alle regioni e province autonome l'onere di comunicazione delle medesime correzioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

quanto all'art. 1, comma 3, lett. *b*), nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A., ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1 ai fini dell'effettuazione delle compensazioni nazionali per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, effettua la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411/1997, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lett. *a*) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero di capi accertato;

quanto all'art. 1, comma 3-*bis*, nella parte in cui tale disposizione prevede che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lett. *b*) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare;

quanto all'art. 1, comma 3-*ter*, nella parte in cui tale disposizione prevede che le comunicazioni di cui alla lett. *b*) del comma 3 sono trasmesse dall'A.I.M.A. alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico e che le regioni e le province autonome ne forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento CE n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997;

quanto all'art. 1, comma 4-*bis*, nella parte in cui tale disposizione prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote, ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente;

quanto all'art. 1, comma 6, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'A.I.M.A., attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999;

quanto all'art. 1, comma 7, nella parte in cui tale disposizione prevede che l'A.I.M.A. effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e delle province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999;

quanto all'art. 1, comma 8, nella parte in cui tale disposizione fissa i criteri di compensazione nazionale e l'ordine degli stessi in riferimento ai periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999 in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 (lett. *a*); dei produttori titolari di quota *A* e di quota *B* nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota *B*, nei limiti del quantitativo ridotto (lett. *b*); dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (lett. *c*); dei produttori titolari esclusivamente della quota *A* che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima (lett. *d*); di tutti gli altri produttori titolari di quota (lett. *e*); di tutti gli altri produttori (lett. *e-bis*);

quanto all'art. 1, comma 11, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ai fini delle operazioni di compensazione, l'A.I.M.A. utilizza i dati quantitativi contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari e non definitivi, notificati entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione della compensazione, ovvero, in mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e dalle province autonome o

rideterminati dall'A.I.M.A., nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti;

quanto all'art. 1, comma 17, nella parte in cui tale disposizione prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica inviato dall'A.I.M.A. delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, opponendo per ognuno il timbro e la firma per l'accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'A.I.M.A., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge n. 468/1992 e che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge;

quanto all'art. 1, comma 21, nella parte in cui tale disposizione prevede che le quote affluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del d.-l. n. 411/1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 5/1998, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del d.-l. n. 727/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 46/1995, e che tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000;

quanto all'art. 1, comma 21-bis, nella parte in cui tale disposizione prevede che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari;

quanto all'art. 1, comma 21-ter, nella parte in cui tale disposizione prevede che, in attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10.

F A T T O

1. — Il regime delle quote latte, finalizzato al contenimento della produzione nel mercato europeo, è stato introdotto con il regolamento CEE del Consiglio n. 856 del 31 marzo 1984.

In forza del predetto regolamento, la Comunità europea ha attribuito un quantitativo massimo di produzione lattiera a ciascuno Stato membro — per l'Italia determinato in t. 9.212.000 —, e sottoposto le eventuali eccedenze al pagamento di una penalità ad esse proporzionale (c.d. prelievo).

L'attuazione del predetto regime presupponeva il previo accertamento della produzione effettiva sul territorio nazionale e la successiva proporzionale attribuzione dei quantitativi in capo ai singoli produttori.

In Italia, i relativi accertamenti furono inizialmente demandati all'Unalat e poi, in ragione dei dubbi sorti in ordine alla correttezza di tali rilevazioni, che si discostavano marcatamente dalle indicazioni comunitarie, al C.C.I.A. In conclusione, la produzione complessiva nazionale risultava superiore comunque di circa un milione di tonnellate rispetto al quantitativo attribuito.

Nel frattempo veniva approvata la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante attuazione del regime delle quote latte istituito a livello comunitario.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, veniva quindi diramato il bollettino per la campagna 1994/1995 contenente, nel rispetto del quantitativo complessivamente assegnato all'Italia, i limiti individuali di produzione.

Ne discendeva un ampio contenzioso sui quantitativi assegnati, che risultavano di gran lunga inferiori allo stesso fabbisogno nazionale complessivo.

2. — Ai fini del contenimento della produzione interna complessiva entro il limite quantitativo imposto a livello comunitario (nel frattempo aumentato a 9.900.000 t.), il Governo per mezzo del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, operava un generalizzato taglio della quota B (che, come noto, è costituita dalla maggior produzione commercializzata dal singolo produttore nel periodo 1991/1992 rispetto al periodo 1988/1989).

Già tali provvedimenti legislativi introducevano, in totale assenza di intesa o di qualsivoglia altra forma di coordinamento con le regioni, criteri di riduzione delle quote chiaramente penalizzanti nei confronti delle regioni a più alta vocazione produttiva. Pertanto, veniva da molte regioni proposto ricorso in via principale per l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi citati, in riferimento alla grave lesione delle prerogative regionali riconosciute dalla Costituzione dagli stessi perpetrata. Codesta ecc.ma Corte si è sul punto pronunciata con sentenza n. 520 del 1995, dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 «nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino».

3. — Il Governo è poi reiteratamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo dei dd.-ll. nn. 124, 260, 353, 440, 463, 542 e 552 del 1996, nel dichiarato intento di operare un riordino del settore, ma di fatto aggravando la già confusa situazione esistente, con disposizioni contraddittorie e comunque sempre lesive delle prerogative regionali.

In particolare, il sistema di compensazione a livello nazionale introdotto per mezzo delle citate disposizioni, sempre in assenza di qualsivoglia forma di coordinamento con le regioni, ha moltiplicato gli effetti distorsivi dei tagli di quota (peraltro confermati) a danno delle regioni del nord.

I dd.-ll. nn. 542 e 552 del 1996 (reiterativi dei precedenti) sono poi stati rispettivamente convertiti in legge nn. 642 e 649 del 1996, subito seguite dalla legge n. 662 del 1996, sostanzialmente ripetitiva delle medesime disposizioni in esse contenute.

In ordine ai suddetti provvedimenti legislativi, codesta ecc.ma Corte, su ricorso presentato da numerose regioni — tra le quali il Veneto —, ha pronunciato la sentenza n. 398 del 1998, con la quale ha, da un lato, dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento ad alcune delle disposizioni impugnate, in quanto sostituite nel contenuto dai successivi provvedimenti legislativi adottati in materia nel corso del 1997 (che più oltre ci si riserva di illustrare), e, dall'altro, dichiarato costituzionalmente illegittime quelle tra le disposizioni impugnate ancora in vigore.

In particolare, codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate in riferimento ai criteri di compensazione inizialmente introdotti con il d.-l. n. 124 del 1996 e poi da ultimo recepiti nell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996 — specifico oggetto della pronuncia *de qua* —, ed ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui «stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato preventivamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome».

Sono stati, inoltre, dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996, nella parte in cui prevedono «adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome», attribuiscono «all'A.I.M.A. anziché alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate», stabiliscono «i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata», ed infine prevedono «la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle regioni e delle province autonome». Infine, del pari illegittima è stata dichiarata la disposizione di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui essa «differisce i termini ivi previsti — ovvero, il termine di efficacia della vendita o dell'affitto di quote, spostato dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno — senza la previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome».

La summenzionata pronuncia ha peraltro in linea generale definitivamente chiarito che la produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di competenza delle regioni, e non della regolazione dei mercati, di competenza dello Stato e che «il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato» (cfr. Corte Cost., sent. n. 398 del 1998, punto 2 del Considerato in diritto).

La regolamentazione della produzione lattiera rientra, dunque, senza dubbio alcuno nel più ampio settore dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., come del resto è confermato da ultimo dal d.lgs. n. 143 del 1997, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

Ne deriva che, nella determinazione degli indirizzi generali di politica agricola — sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principi comunitari —, le regioni debbono essere necessariamente

coinvolte, in quanto, appunto, titolari delle relative competenze; tale coinvolgimento richiede — in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 citato — il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato e regioni in sede di conferenza permanente ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, e non certo la mera consultazione, sia essa preventiva o addirittura successiva, delle regioni, che non può garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale.

4. — All'inizio del 1997, il Governo è nuovamente intervenuto nel settore *de quo* per mezzo del d.-l. n. 11 del 1997, poi convertito in legge n. 81 del 1997 (entrambi impugnati avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorsi nn.rr.gg. 26 e 37 del 1997). In sede di conversione, si riconoscevano finalmente in capo alle regioni competenze attuative della normativa comunitaria in materia di quote latte, ma ciò solo a decorrere dalla campagna 1997/1998, e comunque facendo salve — in attesa di una fantomatica riforma organica del settore — tutte le competenze dell'A.I.M.A.

Veniva inoltre istituita una Commissione governativa d'indagine, nell'ambito della quale non era peraltro contemplata la partecipazione di rappresentanti regionali, e si prevedeva altresì un regime di incentivi a fronte dell'abbandono della produzione lattiera.

Successivamente, ancora ricorrendo alla decretazione d'urgenza, con d.-l. n. 118 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 41 del 1997), poi convertito in legge n. 204 dello stesso anno, si prevedeva la proroga dei lavori della Commissione governativa più sopra menzionata, nonché, sulla base delle risultanze dell'indagine condotta dalla Commissione stessa, l'aggiornamento da parte dell'A.I.M.A. degli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995/1996. In sede di conversione si aggiungeva, infine, la sospensione dei programmi di abbandono istituiti con il precedente d.-l. n. 11 dello stesso anno.

Nel frattempo, in esito all'indagine effettuata, la Commissione governativa, nelle relazioni dell'aprile e dell'agosto dello stesso 1997, evidenziava, tra l'altro, il fenomeno dei cosiddetti «contratti anomali» e rendeva noti i risultati delle simulazioni di compensazione per l'annata 1995/1996 effettuate a livello sia di APL che nazionale.

5. — Malgrado l'invito della Commissione governativa a procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero-caseario, il Governo è poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge n. 411 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 3 del 1998).

In sintesi, il decreto, nel testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (del pari impugnata dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 19 del 1998), quanto al procedimento di accertamento della produzione lattiera, prevedeva:

che l'A.I.M.A. accertasse la produzione effettiva per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, avendo particolare riguardo: *a)* ai modelli L1 non firmati o con firme apocriefe, *b)* ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini, *c)* ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame, *d)* ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi, *e)* ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite I.V.A. errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto *d)* dovessero essere inviati all'A.I.M.A. a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993 (art. 2, comma 2);

che l'A.I.M.A. aggiornasse i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 tenendo conto: *a)* delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome; *b)* degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'A.I.M.A. entro la data di entrata in vigore del decreto stesso; *c)* dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997; *d)* della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993/1994, delle assegnazioni di quote a loro tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'A.I.M.A., compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunicasse ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati potessero presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6);

che le regioni dovessero decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione ed entro lo stesso termine comunicare all'A.I.M.A. la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8).

Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo disponeva poi in favore dei produttori — limitatamente al periodo 1996/1997 — la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare e, quanto al periodo 1997/1998, la restituzione dell'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota *B* ridotta dall'art. 2 del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, nonché dell'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota *A* nei limiti del 10% della medesima (art. 1).

Inoltre, l'art. 3 disponeva che l'A.I.M.A. provvedesse alla rettifica della compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Si prevedeva, poi, che, limitatamente al periodo 1995/1996, l'A.I.M.A. — previo raffronto tra i dati della compensazione nazionale e quelli derivanti dall'applicazione delle regole di compensazione precedentemente in vigore — applicasse in via perequativa l'importo del prelievo supplementare che risultasse meno oneroso per il produttore.

L'art. 4, quanto alla campagna 1997/1998, disponeva che l'A.I.M.A. procedesse all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti erano destinati a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recitava il medesimo art. 4 — gli acquirenti sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

L'art. 4-bis istituiva una Commissione di garanzia — nell'ambito della quale non era prevista la partecipazione di alcun membro di provenienza regionale — con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Quanto alla campagna 1998/1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 01 del d.-l. n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuiva nuovamente all'A.I.M.A. la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

6. — Il 17 febbraio 1998 il Ministero per le politiche agricole emanava un decreto (impugnato dalla regione Veneto per conflitto di attribuzione con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte) disciplinante, oltre che le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame, anche le altre modalità di applicazione del d.-l. n. 411, così come convertito dalla legge n. 5, in tal modo aggravando ulteriormente, a discapito dell'autonomia organizzativa delle regioni, la già manifesta illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che pretendeva di attuare.

Successivamente, con d.-l. n. 187 del 1998, convertito, con modificazioni, in legge n. 276 del 1998 (impugnata avanti codesta ecc.ma Corte dalla regione Veneto con n.r.g. 38 del 1998), veniva prorogato il termine per la decisione da parte delle regioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411 avverso le determinazioni A.I.M.A. e si confermavano in capo alla stessa A.I.M.A. le attribuzioni in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

7. — Dopo anni di gestione operata in via straordinaria, e perciò sommaria, la definitiva riorganizzazione del settore lattiero-caseario si rendeva dunque — e si rende tuttora — tanto più necessaria in esito alle verifiche compiute dalla Commissione governativa di indagine e dalla Corte dei conti. Dalle relazioni redatte sul punto dagli organi citati emergeva, infatti, la necessità di approntare un valido e definitivo sistema di gestione alternativo a quello che si è venuto formando sotto l'assillo di fatti contingenti e per ciò stesso privo di qualsiasi disegno programmatico e di adeguata stabilità. In particolare, si sottolineava come tale sistema alternativo dovesse essere attuato mediante una reale decentralizzazione regionale in materia di agricoltura.

Di conseguenza, il Governo, nella consapevolezza dell'inidoneità dello strumento del decreto-legge ai fini di cui sopra, aveva finalmente predisposto un disegno di legge preordinato alla definitiva regolamentazione del settore. Senonché, di fronte all'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ed ancora ignorando totalmente il disposto di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 143 del 1997, che prescrive il raggiungimento di un'intesa, per di più necessariamente preventiva, tra Stato e regioni, il Governo ha abbandonato l'iniziale intento, ed ha trasfuso parte del testo originario nel decreto-legge n. 43 del 1999 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 15 del 1999).

Il d.-l. n. 43 del 1999 è stato poi emanato — oltre che in assenza di adeguata intesa con le regioni — in totale assenza di una reale — o plausibile — situazione di straordinaria necessità od urgenza e dunque in evidente violazione dell'art. 77 Cost. Infatti, rispetto ai fini dichiarati nel preambolo del decreto n. 43 — ovvero, la chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999 e l'adeguamento ai dettami di cui alla pronuncia di codesta ecc.ma Corte n. 398 del 1998 —, il decreto stesso non presentava affatto caratteri di inevitabilità, poiché esso si inscriveva in un contesto normativo (quello delineato da ultimo dalla legge n. 5 del 1998 citata) che già consentiva la definitiva chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ed in ogni caso non assicurava l'adeguamento ai principi espressi in materia dalla più sopra citata sentenza n. 398.

Quanto ai contenuti, il d.-l., in estrema sintesi, prevede:

l'obbligo di comunicazione all'A.I.M.A. da parte delle regioni e province autonome, entro il brevissimo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei «motivati» errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della Commissione di garanzia quote latte, e la «recezione» di tali correzioni da parte dell'A.I.M.A. (art. 1, comma 2), nonché la definizione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, di ogni ulteriore questione relativa alle stesse operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2 (art. 1, comma 14);

l'aggiornamento, ancora ad opera dell'A.I.M.A. (entro 30 giorni dal termine fissato al comma 1 ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997, ovvero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) dei quantitativi individuali per il periodo 1997/1998, già accertati ai sensi del d.-l. n. 411, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome (art. 1, comma 3, lett. a), e la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali sopra citati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997/1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate (art. 1, comma 3, lett. b), nonché l'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998/1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999/2000, per mezzo della stessa comunicazione di cui al predetto comma 3, lett. b) (art. 1, comma 4);

la definizione da parte del Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle regioni e province autonome (art. 1, comma 5) e per la comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998/1999 (art. 1, comma 10);

il versamento, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, del prelievo dovuto per il periodo 1998/1999 agli acquirenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. (art. 1, comma 19);

l'attribuzione ancora in capo all'A.I.M.A., delle competenze in ordine all'effettuazione delle operazioni di compensazione — i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitività ai sensi del comma 12 —, sia in riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997 (art. 1, comma 1) che con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 (art. 1, commi 7 e 9), e la riproduzione degli stessi criteri di compensazione di cui al d.-l. n. 552 del 1996, e relativa legge di conversione ed alla legge n. 662 del 1996, mantenendo il medesimo ordine di priorità (art. 1, comma 8), salvo che per le annate 1997/1998 e 1998/1999, per le quali, in deroga ai suaccennati criteri ed al loro ordine, viene istituita una priorità assoluta in favore delle regioni Marche ed Umbria (art. 1, comma 9);

l'obbligo in capo al produttore, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, di corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso (pari a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. dei prelievi dovuti) e, in difetto, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo ad opera delle regioni (art. 1, comma 15);

la fissazione, con effetto a decorrere dal periodo 1996/1997, del termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda, al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del d.-l. n. 411 del 1997, e la possibilità che i contratti così stipulati entro il 31 dicembre 1996, su concorde volontà delle parti comunicata all'A.I.M.A., possano avere effetti in riferimento alla stessa annata 1996/1997 (art. 1, comma 20);

la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori secondo criteri di priorità deliberati dagli stessi Enti, ma comunque *in primis* a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995 (art. 1, comma 21);

la possibilità in capo all'A.I.M.A., ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione contemplate dallo stesso decreto, di prendere in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari o non definitivi, contenenti dati quantitativi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni e, in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'obbligo in capo all'A.I.M.A. di utilizzazione dei dati accertati dalle regioni e province autonome sulla base del d.-l. n. 411 del 1997 (art. 1, comma 11), nonché l'improduttività di effetti delle decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 in riferimento ai risultati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse (art. 1, comma 13);

l'effettuazione di un procedimento di verifica (che determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilità degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonché dei connessi reati di cui agli artt. 640-bis c.p. e 2621 c.c. commessi ai fini di cui all'art. 61, n. 2, c.p.) rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del d.-l. n. 411 ed alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi in riferimento alle annate 1995/1996, 1996/1997 (comma 17) e 1997/1998 (comma 18).

Da ultimo, il decreto-legge sopradescritto è stato convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1999, n. 118, che, così come il decreto convertito, contiene disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni.

La legge di conversione impugnata con il presente ricorso, nella sua interezza, e con particolare riguardo alle disposizioni specificamente impuginate — il cui contenuto verrà più oltre dettagliatamente esposto —, è dunque costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi:

D I R I T T O

1. — La legge impugnata reca conversione in legge del d.-l. n. 43 del 1999, già impugnato, come ricordato nella descrizione dei fatti della presente controversia, dalla regione ricorrente con ricorso n.r.g. 15/99. Tutte le censure già formulate nel menzionato ricorso nei confronti del decreto-legge e delle sue singole disposizioni si trasferiscono dunque, secondo i principi generali, sulla impugnata legge di conversione. Nondimeno, tale legge, seppure in alcune parti riconosce la palese illegittimità del decreto convertito recependo le censure formulate dalla regione ricorrente avverso tale decreto (si considerino a titolo esemplificativo le modifiche apportate in sede di conversione al comma 15, quarto periodo, con riferimento alla riscossione coattiva del prelievo dovuto per le annate 1995-1996 e 1996-1997), da un lato conferma ed aggrava i vizi già rilevati avverso il decreto-legge convertito e dall'altro propriamente arreca ulteriori *vulnera* alle prerogative costituzionalmente riconosciute alla ricorrente, per i motivi appresso esposti.

2. — Quanto alla legge nella sua interezza, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Si deve preliminarmente rilevare che il legislatore nazionale ha riconosciuto e garantito il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni con riferimento alla elaborazione delle linee guida in tema di agricoltura; infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, nel conferire alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura — in relazione alla quale materia, la competenza delle regioni è stata nettamente affermata da codesta ecc.ma Corte per mezzo della già citata sentenza n. 398 del 1998 —, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole (istituito con il medesimo d.lgs.) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

In materia di produzione normativa, il suddetto principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regione è stato poi affermato dal d.lgs. n. 281 del 1997, che disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente nelle materie di interesse regionale, prevedendo, accanto a forme di collaborazione meno «intense» quali la mera consultazione, l'intesa, che si perfeziona con l'assenso del Governo e di tutti i presidenti delle regioni e province autonome (cfr. art. 3 del d.lgs. citato).

È indubbio, infatti — come ha statuito di recente anche codesta ecc.ma corte —, che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale, e comunque, in quanto la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi — nonché conformi ai principi comunitari — dettati per

tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione impone il raccordo tra Stato e regioni nelle forme dell'intesa, così da assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linee guida.

Viceversa, il decreto-legge n. 43 del 1999, ora convertito dalla legge qui impugnata, è nato come stralcio di un più ampio disegno di legge, in ordine al quale, invocando l'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 281 del 1997 — che consente in presenza di ragioni d'urgenza, l'acquisizione di un parere successivo da parte della Conferenza permanente, che sarà poi, tenuto in considerazione in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge —, il Governo ha attivato un meccanismo di consultazione successiva delle regioni.

Pur in sede di consultazione successiva — e dunque non di intesa —, la maggioranza dei rappresentanti regionali, in occasione della Conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ha comunque opposto un generalizzato parere negativo sul contenuto del disegno di legge sottoposto, manifestando assenso solo in riferimento alla operazione di trasfusione dell'art. 1 del medesimo disegno in un decreto-legge, ma non certo in ordine ai contenuti dello stesso, rispetto ai quali rimaneva ferma l'opposizione manifestata al testo originariamente sottoposto.

Le regioni non sono state quindi attivamente coinvolte a priori e nelle forme adeguate nel procedimento di elaborazione della nuova disciplina, come richiederebbero i principi costituzionali prima ancora che le disposizioni di legge vigenti, in quanto il Governo si è preoccupato di sollecitare l'intervento regionale solo in un momento successivo e solo a livello di mera consultazione.

La violazione delle prerogative regionali così perpetrata è poi ulteriormente aggravata dal fatto che, pur avendo il Governo dichiarato di agire *ex art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997*, non è stata neppure rispettata la prescrizione afferente l'esame del parere successivo della Conferenza permanente in sede di esame parlamentare della legge di conversione qui impugnata.

Infatti, dai lavori preparatori assolutamente non emerge né l'esame, né tanto meno l'adeguamento al parere negativo reso dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza permanente del 24 febbraio 1999 sui contenuti della riforma.

In conclusione, la legge impugnata, non solo non è stata preceduta dalla prescritta intesa con le regioni, ma neppure da una adeguata considerazione del parere successivo (comunque già di per sé insufficiente a garantire il rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e delle prerogative costituzionalmente garantite a queste ultime dagli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost., anche per come attuati dal d.lgs. n. 281 del 1997) reso dai rappresentanti regionali, e ciò tanto in sede di adozione del d.-l., tanto in sede di sua conversione in legge.

Tutto ciò è particolarmente grave in una materia in riferimento alla quale, come già più sopra rilevato, lo stesso legislatore nazionale ha avvertito la necessità di instaurare intensi meccanismi collaborativi tra Stato e regioni.

3. — Quanto all'art. 1, comma 2, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

La legge di conversione impugnata modifica il comma indicato in epigrafe imponendo alle regioni e province autonome di tenere in considerazione, in sede di comunicazione all'A.I.M.A. dei motivati errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, le tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote latte.

È di tutta evidenza come tale limitazione, in un quadro che già determina la spoliazione di qualsivoglia autonomia decisionale delle regioni in operazioni pur meramente materiali, renda, se possibile, ancor più marginale il ruolo attribuito alle regioni stesse, che si vedono infatti costrette ad integrare o correggere le operazioni di riesame dalle stesse precedentemente eseguite sulla scorta di precisi parametri imposti da un organo — la Commissione di garanzia — di derivazione statale e privo della partecipazione di alcun membro rappresentativo degli interessi regionali.

Tale scelta è poi chiaramente viziata da interna irrazionalità, in violazione dell'art. 3, e con riferimento all'art. 5, in quanto sovrappone le valutazioni di un organo istituito ai soli fini del generico controllo di legalità delle operazioni di riesame alle decisioni assunte dalle regioni per le singole fattispecie esaminate a seguito di adeguata istruttoria. Tale irragionevolezza ancora una volta finisce dunque per ostacolare la doverosa decentralizzazione delle competenze, e con essa le prerogative regionali costituzionalmente garantite in materia dagli artt. 5, 115, 117 e 118.

4. — Quanto all'art. 1, comma 3, lett. b), comma 3-bis e 3-ter, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

Nell'ambito delle operazioni, ancora di competenza dell'A.I.M.A., di aggiornamento dei quantitativi individuali per le annate 1997-1998 e di comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi delle produzioni commercializzate per lo stesso periodo e delle anomalie in essi riscontrate, la legge impugnata aggiunge che le sud-

dette operazioni dovranno tenere anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertato. Ancora una volta il legislatore interviene a limitare irragionevolmente la portata delle decisioni assunte dalle regioni sui ricorsi di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997, in evidente violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118.

Infatti, il richiamo delle decisioni *de quibus* con espresso riferimento alla sola tipologia del numero di capi accertati introduce una illogica e fuorviante discriminazione tra queste decisioni e quelle assunte dalle regioni in ordine a tutte le molteplici, fattispecie concrete esaminate ai fini dell'aggiornamento «definitivo» dei quantitativi individuali ad opera dell'A.I.M.A., ancora una volta in evidente spregio delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni.

La disposizione suesposta va poi ad incidere direttamente sulla determinazione del prelievo dovuto, in quanto, a norma del successivo comma 3-*bis*, l'acquirente si avvale della comunicazione individuale di cui alla lett. b) del comma 3 ai fini del prelievo supplementare; anche il comma 3-*bis* è dunque afflitto in via derivata degli stessi vizi eccepiti in riferimento al comma precedente.

Anche il comma 3-*ter*, parimenti introdotto dalla legge di conversione, deriva dalla lett. b) del comma 3 i vizi già rilevati, ma contestualmente li aggrava imponendo alle regioni l'onere della comunicazione dei dati di cui alla più volte citata lett. b) agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori. La riferita comunicazione, infatti, contiene dati viziati dalla limitazione (ai soli ricorsi in materia di numero di capi accertato) qui sopra contestata, sicché le prerogative regionali vengono qui lese — per così dire — alla seconda potenza. A ciò si aggiunga l'ulteriore vizio derivante dal fatto che ancora una volta le regioni vengono relegate ad un ruolo meramente esecutivo, con aggravio di incumbenti complessi e onerosi, e ciò in evidente violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.

5. — Quanto all'art. 1, comma 4-*bis*, violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla legge di conversione impugnata, prevede che, in attesa dell'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999 (che varrà anche ai fini dell'attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000), le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia a partire dal 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote, ovvero solo quote, i cui dati siano stati verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.

Alle regioni viene così attribuita la facoltà, in un quadro normativo di complessità e contusione tali da impedire anche solo di intravedere il tanto invocato «aggiornamento definitivo» dei quantitativi individuali, di rilasciare attestazioni provvisorie sulla base di dati provvisori, e perciò stesso dichiaratamente modificabili. Ovviamente, le regioni che intendono attuare una reale e razionale programmazione nel settore lattiero-caseario non si avvarranno di tale facoltà, ma altre potrebbero farlo e così determinare l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle egioni, come il Veneto, più attente e scrupolose nella gestione del settore; tutto ciò in violazione, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost., delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, e dunque in violazione diretta degli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.

6. — Quanto all'art. 1, commi 1, 6, 7, 8 e 21-*ter*, violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 115, 117 e 118 Cost.

Il legislatore, in sede di conversione del d.-l. n. 43, ha, se possibile, aggravato i già rilevati vizi di incostituzionalità in relazione alle operazioni di compensazione, attribuite ancora una volta all'A.I.M.A. in assenza di adeguata intesa con le regioni.

Il comma 1 prevede che, limitatamente al periodo 1995-1996, l'A.I.M.A., nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applichi le riduzioni della quota *B* in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni.

Tale determinazione è in tutta evidenza in contrasto con quanto precedentemente stabilito dal d.-l. n. 411 del 1997 e la relativa legge di conversione, che, — anche sulla base delle risultanze delle indagini compiute dalla Commissione governativa istituita con d.-l. n. 11 del 1997 — imponevano in via generale di applicare le modalità di compensazione meno onerose per il produttore, fossero queste quelle introdotte nel 1996 ovvero quelle precedentemente in vigore; e ciò a parziale soddisfazione delle note ragioni di contrasto con il principio del legittimo affidamento — conosciuto ed affermato anche a livello comunitario — dell'applicazione in termini retroattivi del nuovo metodo di compensazione per l'annata 1995/1996. Ora, la disposizione impugnata prevede la non applicazione delle riduzioni della quota *B* solo nel caso in cui l'illegittimità della riduzione sia stata giuridicamente accertata con sentenza, e dunque disconosce i principi prima riconosciuti, seppure in modo imperfetto, in ordine alla generalizzata illegittimità del taglio e del metodo di compensazione nazionale introdotto a partire dall'annata 1995-1996, a campagna già inoltrata, per retroattività. Tale limitazione finisce dunque ancora una volta per ridon-

dare nella violazione delle prerogative regionali in materia per le ragioni già evidenziate da codesta ecc.ma Corte per mezzo della sentenza n. 398 del 1998, consistenti nella impossibilità — indotta appunto dalle suddette limitazioni in capo alle regioni di programmare e governare il settore lattiero-caseario.

Il comma 6 impone alle regioni, ai fini dell'applicazione da parte dell'A.I.M.A. dei criteri di priorità per la compensazione nazionale determinati dall'art. 8, di comunicare le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, par. 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, ma solo con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, e dunque ancora in violazione delle prerogative regionali non solo in materia di agricoltura, ma anche di controllo del territorio, di cui agli artt. 5, 115, 117 e 118.

Il comma 7 prevede che l'A.I.M.A. effettui la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5 e comunque entro e non oltre (non più il 15 settembre 1999, previsto dal testo originario) il 30 settembre 1999.

Suddetta disposizione, nel prevedere lo slittamento del termine per l'effettuazione della compensazione per l'annata 1997-1998, vale implicitamente a dimostrare che il legislatore statale non ha sviluppato sino alle sue coerenti conseguenze i presupposti della necessità ed urgenza dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. Tale circostanza si riflette in una lesione dell'autonomia regionale, in quanto ha irragionevolmente comportato la spoliazione delle regioni dalle competenze che le competerebbero sulla base di inesistenti presupposti di necessità ed urgenza.

Inoltre, la disposizione in oggetto, nella parte in cui impone che la compensazione debba essere effettuata in base a «dati certi», è gravemente lesiva degli artt. 5, 115, 117 e 118, oltre che degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto il legislatore non definisce su che basi i dati *de quibus* debbano intendersi «certi» né assicura il coinvolgimento delle regioni nella elaborazione dei suddetti dati e nella stessa definizione dei parametri sulla scorta dei quali ne dovrebbe essere assicurata la certezza.

La legge impugnata ha poi parzialmente modificato il comma 8, introducendo un ulteriore criterio di priorità ai fini dell'effettuazione della compensazione nazionale, ovvero «in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota». Al di là dell'assorbente considerazione che suddetti criteri — come ha anche recentemente affermato da codesta ecc.ma Corte — avrebbero dovuto essere determinati d'intesa con le regioni (eccezione già esaurientemente esposta in sede di impugnazione del d.-l. ora convertito), va rilevata l'evidente illogicità della suddetta disposizione, che viola pertanto l'art. 3 Cost., con riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118; non si vede, infatti, come i produttori sprovvisti di quota possano risentire di effetto alcuno o essere coinvolti dalle operazioni di compensazione. Tale illogicità finisce dunque ancora una volta per frustrare conseguentemente le prerogative regionali in materia.

Il comma 21-ter, introdotto dalla legge impugnata, nello stabilire che, in attesa della riforma settore (ormai divenuta clausola di stile), i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000 e che a tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, mutua dalle precedenti disposizioni ivi richiamate i vizi di illegittimità costituzionale già rilevati e contestualmente conferma l'originaria insussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza sottese alla riforma, ancora in ulteriore violazione degli artt. 117 e il 118 Cost. e del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni.

7. — Quanto all'art. 1, comma 11 violazione degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 Cost.

La legge impugnata modifica il comma 11, relativo agli effetti dei provvedimenti giurisdizionali sulle operazioni di compensazione, nel senso della rideterminazione ad opera dell'A.I.M.A. dei dati quantitativi che debbono essere posti a base delle operazioni in questione in caso di ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti.

La suddetta disposizione introduce dunque una ulteriore e grave lesione delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni in quanto, invece che richiamare i dati contenuti nelle decisioni delle regioni stesse sui ricorsi di riesame, rimette all'A.I.M.A. la radicale rideterminazione di tali dati quantitativi, così non solo introducendo una surrettizia limitazione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali ottenuti dai produttori in tema di quote latte, ma scavalcando le pur limitate prerogative decisionali prima riconosciute alle regioni e dunque privandole di ogni potere di programmazione e controllo del settore. La rideterminazione del quantitativo ad opera dell'A.I.M.A., oltre che irragionevole ed arbitraria (in quanto la mancata indicazione di dati quantitativi assolutamente non esclude il riconoscimento giurisdizionale del diritto alla produzione, né la possibilità di quantificarne l'oggetto) incide dunque direttamente sulle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, in violazione degli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.

8. — Quanto all'art. 1 comma 17, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 115, 117 e 118.

Il comma 17, nella parte modificata dalla legge impugnata, prevede che, ove nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato di verifica inviato dall'A.I.M.A. delle dichiarazioni di commercializzazione per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per l'accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'A.I.M.A., con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge n. 468/1992 e che, in ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

Le parziali e marginali modifiche apportate dalla legge impugnata ai tempi e formalità della verifica prevista dal comma 17 non hanno saputo ovviare alle illegittimità già rilevate per mezzo dell'impugnazione del d.-l. convertito, in riferimento al totale disinteresse nei confronti dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame, ovvero hanno proposto ricorsi irricevibili, con ciò escludendoli *in toto* dalla possibilità di «sanare» eventuali pregresse irregolarità delle dichiarazioni di commercializzazione e dunque imponendo una limitazione discriminatoria ed irragionevole, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e in evidente spregio delle competenze legislative ed amministrative costituzionalmente riconosciute alle regioni.

Le regioni si vedono poi costrette a recepire «sanatorie» irragionevoli e per lo più compiute a livello statale dall'A.I.M.A. — sulla base, peraltro, degli accertamenti dalle stesse effettuati —, così risultando arbitrariamente spogliate di qualsivoglia reale forma di controllo effettivo nel settore *de quo*. Risultano pertanto violati gli artt. 117 e 118 Cost., in ragione dell'illegittima vanificazione delle prerogative regionali in materia, sia a livello programmatico che di controllo.

9. — Quanto all'art. 1 commi 21 e 21-*bis* violazione, degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

Il comma 21, così come modificato dalla legge impugnata, stabilisce che le quote confluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e che tale principio vale anche per il periodo 1999-2000.

Inoltre, pur prevedendo il comma 21 — nell'originaria formulazione mantenuta dalla legge impugnata — che l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori segua criteri di priorità deliberati dagli stessi enti (ma che comunque *in primis* avvenga a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995), il successivo comma 21-*bis*, introdotto dalla legge impugnata, stabilisce che in nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

Le innovazioni introdotte dalla legge impugnata hanno dunque decisamente aggravato le illegittimità già contenute nel d.-l. n. 43, in evidente ed ulteriore spregio dei principi recentemente affermati da codesta ecc.ma Corte proprio in riferimento a questo particolare aspetto del settore.

Il criterio di ripartizione tra le regioni della riserva nazionale da parte dello Stato, di cui alla prima parte del comma considerato, sulla base, non più della produzione media, ma delle quote individuali «allocate» in ciascuna regione, risulta ulteriormente irragionevole rispetto al precedente, e perciò viziato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in riferimento agli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost., in quanto ancora non tiene conto del fatto che le regioni a maggiore vocazione produttiva (e tra di esse anche la ricorrente) hanno subito nelle annate considerate — ovvero nelle annate 1995/1996 e 1996/1997 — drastiche riduzioni di produzione in conseguenza ed in ragione dei tagli operati sui quantitativi individuali «allocati» nelle regioni stesse a partire dal 1994, sia dei criteri di priorità seguiti nelle operazioni di compensazione.

Inoltre, quanto alla ripartizione interna delle quote nell'ambito di ogni singola regione, il legislatore continua ad ignorare la pronuncia di codesta ecc.ma Corte, che ha statuito l'esclusiva competenza regionale in ordine alla scelta dei criteri di assegnazione ai singoli produttori (cfr. Corte cost., sent. n. 398 del 1998, punto 15 del considerato in diritto). Già l'originario comma 21, pur rimettendo in via di principio tale determinazione all'autonomia regionale, imponeva un criterio prioritario, contravvenendo al disposto della pronuncia citata e comunque limitando fortemente i poteri programmatici costituzionalmente riconosciuti alle regioni; tale limitazione è ora aggravata dalla limitazione introdotta con il comma 21-*bis*, che esclude una intera categoria di produttori dalla riassegnazione, in evidente contrasto degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e degli stessi principi costituzionali recentemente affermati da codesta ecc.ma Corte.

P. Q. M.

Per i suesposti motivi, voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, pronunciare l'illegittimità costituzionale della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 30 aprile 1999, recante ad oggetto «conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», nella sua interezza e con particolare riguardo all'art. 1, comma 1, nella parte in cui converte, con modificazioni, l'art. 1, commi 1, 2, 3, lett. b), 3-bis, 3-ter, 4-bis, 6, 7, 8, 11, 17, 21, 21-bis e 21-ter, del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43.

Milano-Roma, addì 25 maggio 1999

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI - avv. Romano MORRA

99C0673

N. 416

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato
sui ricorsi riuniti proposti da Sindacato SIPDAD ed altri contro il Ministero delle finanze ed altri*

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Istituzione di corsi di riqualificazione professionale del personale, per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di determinati livelli (nella specie IX livello) - Requisiti per la partecipazione - Previsione di una prova selettiva scritta per l'accesso a tali corsi e di una prova teorico-pratica a conclusione degli stessi - Ingiustificata deroga al principio dell'accesso all'impiego pubblico mediante concorso - Lesione del principio di buon andamento della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999 di illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge, limitatamente ai corsi per l'inquadramento al VII livello.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e 207, modificato dal d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 6, comma 6-bis, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30).

(Cost., artt. 3 e 97, primo e terzo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. r.g. 7711/98 e 8415/98 proposti:

il primo Sindacato SIPDAD (Dirstat finanze - Settore dogane), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* dott. Alessio Fiorillo, nonché dai sig.ri Carbone Rocco, Pacilio Alberico, Cantilena Marina, Pompei Elisabetta, Morgigni Oriana, Zucchini Andrea Maria, Marini Fabio, Barbarito Anna Maria, Marconi Roberta, Simonini Claudio, Lanuzza Rosanna, Cammarota Rossana, Romanelli Marina, Pessolano Felice, Pizzoli Carlo Alberto e Alvino Caterina, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie n. 9, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso di primo grado;

il secondo da Di Fronzo Pietro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie n. 9, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di appello;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento dell'ordinanza del t.a.r. del Lazio, sezione II, 22 aprile 1998, n. 996;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, all'udienza del 16 febbraio 1999, il consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi altresì l'avv. Rienzi per le parti appellanti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Vengono in decisione due appelli cautelari proposti avverso la medesima ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del bando di concorso relativo alla prova selettiva per l'accesso ai corsi di riqualificazione per la copertura di ottantotto posti nella nona qualifica funzionale del personale del Dipartimento dogane e II.II.

Gli odierni appellanti hanno impugnato in primo grado, chiedendone la sospensione dell'efficacia, il bando di concorso interno sopra indicato, riservato al personale dello stesso Dipartimento inquadrato nella ottava qualifica funzionale, adottato con decreto dirigenziale 23 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 1997, in attuazione del procedimento di cui all'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-*bis*, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30.

Il T.A.R. del Lazio, sezione II, con l'ordinanza appellata ha respinto la domanda cautelare, «considerato che il bando impugnato è conforme al dettato legislativo (art. 3, comma 206, lett. C, legge 28 dicembre 1995, n. 549) ...».

Gli originari ricorrenti hanno interposto l'appello in esame, sulla base di tre motivi, volti a censurare l'illegittimità costituzionale delle norme legislative di riferimento dell'atto impugnato: 1) illegittimità costituzionale della legge n. 549/1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dal d.lgs. n. 29/1993; 2) ulteriore violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in riferimento all'art. 3, comma 205 e 206, legge n. 549/1995; 3) violazione artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione d.lgs. n. 29/1993, violazione t.u. n. 3/1957; violazione d.P.R. n. 487/1994; violazione d.P.R. n. 686/1957; violazione legge n. 594/1995; eccesso di potere.

All'odierna camera di consiglio l'appello cautelare è stato ottenuto in decisione.

D I R I T T O

Gli appelli cautelari in esame — che propongono le medesime censure — devono essere riuniti in quanto proposti avverso la stessa ordinanza.

Essi propongono, nei confronti del provvedimento impugnato di indizione del bando di concorso interno, censure di illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge cui il bando stesso dà attuazione.

Da ciò la rilevanza di tali questioni di legittimità costituzionale al fine della decisione del presente appello cautelare.

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono altresì non manifestamente infondate.

Con ordinanza 5 maggio-5 giugno 1998, n. 646/*bis*, questa Sezione aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-*bis*, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30, in riferimento agli artt. 97, commi 3 e 1, e 3 della Costituzione.

La Sezione, in tale ordinanza di remissione, aveva ritenuto che «i commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-*bis*, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30, istituiscono alcuni procedimenti interni — definiti di riqualificazione del personale — per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dei livelli dal quinto al nono degli uffici finanziari».

«Hanno titolo a partecipare a detti procedimenti i dipendenti dell'amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994 appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quelle cui sono indirizzati i corsi — salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale — in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianità di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre (comma 206, lett. c)».

«L'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta (comma 206, lett. b)».

«A conclusione dei corsi, che hanno carattere teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi, i candidati sono sottoposti a una prova di carattere teorico-pratico relativa al profilo al quale è indirizzato il corso (comma 207, lettere D ed E)».

«Tale procedimento, quindi, si svolge nel conferimento mediante concorso interno di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche, nelle qualifiche funzionali in esame».

«Al riguardo, la Corte costituzionale ha avvertito che: A) la regola di cui all'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione, va intesa nel senso che anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è una figura di reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso (sentt. n. 487 del 1991, e n. 313 del 1994); B) i concorsi interni totalmente riservati al personale dell'amministrazione che li bandisce sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi (sent. n. 313 del 1994), anche in relazione al fatto che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello della carriera in una nuova disciplina che ne presuppone, invece, il superamento, si riverberano negativamente anche sul principio di buon andamento (sent. n. 333 del 1993)».

«Acquisizioni, queste, occasionate da fattispecie di leggi regionali, ma di ambito generale e che non v'è motivo per non estendere alle leggi statali».

«Vero è che determinati procedimenti di concorso interno sono stati ritenuti legittimi, ma questo è avvenuto quando essi trovavano la loro ragion d'essere in peculiari esigenze o situazioni».

«Così nel caso di concorsi interni per l'accesso alla qualifica superiore sulla base dello svolgimento di fatto delle corrispondenti funzioni (sent. n. 369 del 1990)».

«Nella presente fattispecie, invece, per l'accesso ai procedimenti di riqualificazione professionale non è richiesto il pregresso esercizio di fatto di mansioni superiori».

«Il loro scopo è definito come quello di "incrementare l'attività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti».

«Ma tali finalità sono genericamente connesse all'affinamento della professionalità dei pubblici dipendenti e non sembrano costituire motivo di valido per derogare al modello concorsuale, che richiede che la selezione avvenga con i criteri di pubblicità, tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori».

«Qui, invece, il concorso è preordinato non alla valorizzazione di professionalità preesistenti di dipendenti pubblici, come nel caso dell'esercizio di fatto di mansioni superiori — il che potrebbe giustificare la deroga in favore del concorso interno — ma alla verifica di una formazione professionale somministrata, con un corso teorico-pratico, all'interno del procedimento concorsuale medesimo a tutti i candidati ammessi: il che rende vieppiù ingiustificato l'abbandono della regola del concorso pubblico».

«In ogni caso, il conferimento di tutti i posti disponibili nelle qualifiche funzionali di riferimento al concorso interno appare di dubbia conformità al principio di buon andamento dell'amministrazione».

«Sotto altro profilo, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nomina in esame in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in relazione alla difformità di regime giuridico per l'accesso ai profili professionali rispetto alle altre amministrazioni dello Stato».

La Sezione, pertanto, nella predetta occasione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame in riferimento all'art. 97, terzo e primo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha quindi accolto la prospettata eccezione di incostituzionalità con la sentenza 16 dicembre 1998-4 gennaio 1999, n. 1.

La Corte costituzionale, in tale occasione, ha ulteriormente precisato l'ambito della tutela costituzionale di cui gode nel nostro ordinamento il principio concorsualistico per l'accesso agli impieghi pubblici.

«Chiamata più volte a pronunciarsi sulle norme costituzionali che individuano nel concorso il mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici, questa Corte ha ripetutamente sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 della Costituzione, osservando come in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento

delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione».

«Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 della Costituzione impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (cfr. sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990)».

«Deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione (cfr., per tutte, sentenza n. 477 del 1995) o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, che possano assumere importanza per la peculiarità degli uffici di volta in volta considerati: ad esempio, quando si tratti di uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi».

«A codesto regime non si è ritenuto sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'ambito dell'amministrazione: in tale passaggio è stata, infatti, ravvisata una forma di reclutamento che esige anch'essa un selettivo accertamento delle attitudini (cfr. sentenze n. 320 del 1997, nn. 134 e 528 del 1995, n. 314 del 1994, n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990)».

«In particolare nella sentenza n. 314 del 1994, viene osservato come l'abnorme diffusione del concorso interno per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in una nuova disciplina che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della pubblica amministrazione».

«L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale».

«Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali».

«Trattasi, in verità, di affermazioni rese prevalentemente con riguardo a leggi regionali; non di meno esse sono tutte riferibili anche all'amministrazione dello Stato, attesi i parametri costituzionali cui attengono».

«Alle esposte considerazioni in tema d'imparzialità ne vanno aggiunte altre — di decisiva importanza, siccome relative al parallelo principio dell'efficienza — che trovano riscontro nel disegno di riforma sinteticamente qualificato «privatizzazione del pubblico impiego».

«Ha rilevato la Corte come attraverso tale privatizzazione il legislatore abbia inteso garantire, senza pregiudizio della imparzialità, anche il valore dell'efficienza, grazie a «strumenti gestionali» che consentano di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività ovvero una sua più flessibile utilizzazione (sentenza n. 309 del 1997)».

«Ed ha più volte richiamato l'esigenza di razionalizzazione amministrativa, che lega in un rapporto di funzionalità la materia delle assunzioni e della progressione nelle qualifiche con la definizione delle piante organiche e la verifica dei carichi di lavoro; parlando in proposito di «principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego» (sentenza n. 479 del 1995), oltre che di «norme di riforma economico sociale» (sentenza n. 406 del 1995, cui fa richiamo anche la già citata sentenza n. 528 del 1995)».

Sulla base di tali premesse la Corte, con la citata sentenza n. 1/1999, ebbe a ritenere — in riferimento alle norme primarie rimesse al suo vaglio, che sono poi le stesse che nuovamente rilevano anche nella presente fattispecie — che «la normativa in esame contraddice totalmente i principi appena sintetizzati: nel quadro di una sorta di globale scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, essa realizza un anacronistica forma di generalizzata cooptazione...».

Di poi la Corte passava a soffermarsi su ulteriori profili che — in quanto concernenti in particolare l'accesso alla settima qualifica, oggetto di quello specifico scrutinio di costituzionalità — non rilevano nella presente circostanza; quindi, seguiva come appresso.

«L'insieme delle denunciate previsioni normative realizza, pertanto, una deviazione dai principi ispiratori — segnatamente dopo la grande riforma di cui sopra si è detto — dell'organizzazione amministrativa».

«Deviazione non giustificata da una specifica esigenza di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione».

«A quest'ultimo proposito è appena il caso di osservare che le ragioni enunciate dal legislatore per legittimare l'«esperimento» dei corsi coincidono integralmente con le stesse finalità istituzionali dell'amministrazione finanziaria».

Tuttavia, per ragioni connesse con i limiti oggettivi di rilevanza relativi al giudizio *a quo* e conseguentemente con l'oggetto della citata ordinanza di rimessione n. 646-bis/1998 di questa Sezione, con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 1999 la Corte costituzionale non ha dichiarato integralmente l'illegittimità costituzionale delle norme di legge rimesse al suo esame.

In particolare, come e espressamente indicato nel dispositivo della sentenza della Corte, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, è stata dichiarata solo «limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale».

Ne consegue che questa Sezione non può ritenere caducate le citate norme di legge in riferimento alla presente controversia, dato che questa attiene alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla nona qualifica funzionale, e rimane pertanto al di fuori dell'effetto caducatorio del diritto oggettivo previgente derivato dalla pubblicazione della sentenza costituzionale n. 1/1999.

Tuttavia — al di là di alcune marginali specificità proprie delle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale, evidenziate dalla Corte in passi motivazionali diversi da quelli sopra trascritti — la Sezione ritiene che, sulla base dell'unitario contesto argomentativo risultante da quanto già dedotto nell'ordinanza 646-bis/1998 e da quanto affermato nelle parti sopra richiamate della sentenza costituzionale n. 1/1999, rilevanti in questa sede, la citata normativa primaria evidenzia dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati anche in relazione alle procedure di riqualificazione per l'accesso alle altre qualifiche funzionali, e segnatamente alla nona.

La pronuncia sugli appelli cautelari indicati in epigrafe va dunque sospesa, e riservata all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che si introduce con la presente ordinanza.

P. Q. M.

Visti gli art. 1 legge della Costituzione 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30, nella parte ancora in vigore dopo la sentenza della Corte costituzionale 4 gennaio 1999, n. 1, in riferimento agli artt. 97, comma 3 e 1, e 3 della Costituzione, sotto i profili di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 16 febbraio 1999.

Il presidente: DE LISE

Il consigliere estensore: DE FRANCISCO

N. 417

*Ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale
nel procedimento di esecuzione a carico di Faro Santo*

Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione - Rideterminazione della pena - Criteri - Individuazione della violazione più grave in quella per la quale è stata inflitta la pena più grave - Dedotta applicabilità secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di tale criterio anche nel caso in cui «la pena sia frutto dell'applicazione dell'istituto della continuazione fra più reati» - Disparità di trattamento tra fase del giudizio e fase dell'esecuzione.

(C.P.P. 1988, disp. att., art. 187).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Con ordinanza del 6 maggio 1998 questo giudice dell'esecuzione penale, su richiesta dall'avv. De Luca Eugenio, difensore di Faro Santo, applicava la continuazione tra i reati di cui alle sentenze 152/96 e 370/96 contro lo stesso Faro, ritenendo più grave (in considerazione del maggiore importo dell'assegno) il reato giudicato colla sentenza 370/96 (emissione senza autorizzazione di assegno di L. 15.196.500) anziché l'analogo reato di cui al capo B della sentenza 152/96 (emissione senza autorizzazione di assegno di L. 9.000.000); e ciò in applicazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p.

Il pubblico ministero presso la pretura di Catania ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione di detta norma, perché (a suo dire) questo giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare come pena base i 5 mesi di reclusione inflitti colla sentenza 152/96 (anche se tale pena si riferiva a più reati uniti dal vincolo della continuazione).

La Corte di cassazione con sentenza n. 5458 del 6 novembre 1998 accoglieva il ricorso, interpretando l'art. 187 disp. att. c.p.p. così come il p.m. ricorrente, nel senso cioè che «per reato più grave deve intendersi quello per il quale è stata in concreto inflitta la pena più grave e quindi, nel caso in esame, quello di cui alla sentenza 23 febbraio 1996».

Quindi, secondo la Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione deve applicare l'aumento per la continuazione sulla pena più grave inflitta con una delle sentenze, prescindendo dalla considerazione delle singole violazioni (cioè dei singoli reati) che compongono (per così dire) il paniere dell'imputazione.

Quindi, nel caso in esame, senza tenere conto del fatto che la pena di 5 mesi di reclusione è stata inflitta (con la sentenza 152/96) per diversi reati in continuazione tra loro (e non per un solo reato).

Insomma, questo giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare la continuazione su una pena che a sua volta era già frutto dell'applicazione della continuazione tra più reati: continuazione su ... continuazione!

Ma se l'art. 187 disp. att. c.p.p. viene così inteso, si verifica una disparità di trattamento tra fase del giudizio e fase dell'esecuzione ai danni dell'imputato.

In pratica si fa dipendere l'entità della pena dal fatto (casuale) che l'imputato abbia avuto o non abbia avuto la ventura di essere giudicato contemporaneamente per tutti i reati uniti dall'identità del disegno criminoso.

Infatti:

A) se viene giudicato contemporaneamente, il giudice considererà come pena base quella relativa al singolo reato, ritenuto più grave tra quelli sottoposti al suo giudizio;

B) se l'imputato viene giudicato in tempi successivi e condannato con più sentenze, allora il giudice dell'esecuzione non potrà prendere in considerazione i singoli reati per valutare qual'è quello più grave, ma dovrà (secondo la Cassazione) partire (come pena base) da quella più grave inflitta con una delle sentenze, anche se tale pena si riferisce a più reati.

Tale interpretazione finisce col danneggiare il condannato, perché è di tutta evidenza che, in tal caso, la pena base è più elevata (essendo a sua volta frutto dell'applicazione della continuazione).

Su questo argomento c'è un illuminante nota di Giurisprudenza di Merito fasc. 6/1998.

Nel caso in esame la differenza di risultato tra l'interpretazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. data dal sottoscritto e quella data dalla Cassazione sta in questi termini:

A) secondo il sottoscritto, la pena base è tre mesi di reclusione (pena inflitta colla sentenza 370/96, che è uguale alla pena considerata base nella sentenza 152/96);

B) secondo la Cassazione, la pena base è di 5 mesi di reclusione, tale essendo la pena complessiva inflitta per i vari reati giudicati colla sentenza 152/96 in applicazione della continuazione.

La disparità di trattamento appare evidente ed è priva a mio avviso di qualsiasi giustificazione, dipendendo dalla mancata riunione in fase di giudizio dei procedimenti, che a sua volta dipende dai più svariati fattori casuali.

Tale disparità di trattamento tra fase del giudizio (art. 81 c.p.) e fase dell'esecuzione (art. 187 disp. att. c.p.p. nella interpretazione data dalla Cassazione) confligge coll'esigenza di uguaglianza garantita dall'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso del sottoscritto, l'art. 187 disp. att. c.p.p. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che per reato più grave deve intendersi quello per il quale è stata in concreto inflitta la pena più grave, anche nel caso in cui tale pena è frutto dell'applicazione dell'istituto della continuazione fra più reati.

P. Q. M.

Sospende il procedimento di esecuzione in corso;

Dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale, dopo che la cancelleria avrà provveduto a far notificare questa ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 2 aprile 1999.

Il pretore: STURIALE

99C0808

N. 418

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal tribunale dei minorenni di Palermo
nel procedimento penale a carico di M.S.*

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DEI MINORENNI

Con decreto del 6 giugno 1996 il giudice dell'udienza preliminare presso questo tribunale, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, dispose procedersi a giudizio nei confronti di M. S. per il reato di tentato furto aggravato, commesso a Palermo il 21 maggio 1994.

All'udienza del 1° ottobre 1998, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto di essere ammesso ai benefici previsti dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale e il suo difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/88 nella parte in cui esclude che l'imputato possa accedere ai detti benefici.

Il pubblico ministero ha aderito all'eccezione.

Tanto premesso, osserva il collegio che già con sentenza n. 135/95 la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/88 — nella parte in cui dispone che non si applichino le previsioni di cui agli artt. 444/448 c.p.p. — in relazione all'art. 3 della Costituzione, in particolare:

a) escludendo che la norma sia irragionevole con riferimento alla possibilità di ricorso al rito abbreviato, riconosciuta dall'ordinamento anche dinanzi al tribunale per i Minorenni, rilevando la radicale diversità dei due tipi di procedimento;

b) negando che vi sia disparità di trattamento verso maggiorenni coimputati dello stesso reato, poiché l'esclusione del patteggiamento nel processo minorile trova comunque giustificazione per il fatto che sono previste altre misure tipiche (perdono, sospensione del processo per messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, più ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive), con la conseguenza che l'ammissione al patteggiamento potrebbe portare a risultati incoerenti rispetto all'esigenza primaria del recupero del minore.

Nel caso di specie la questione pone tuttavia le seguenti specificità:

l'imputato ha raggiunto la maggiore età, essendo nato il 17 febbraio 1978 e avendo avanzato istanza di ammissione ai benefici di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale all'udienza del 1° ottobre 1998;

dall'esame degli atti risulta che l'imputato non può beneficiare degli istituti tipici del processo minorile, in quanto non ricorre alcun elemento che renda opportuno sospendere il procedimento per metterlo alla prova e può escludersi sia una pronuncia di irrilevanza del fatto che di applicazione del perdono giudiziale, tenuto conto dei numerosi procedimenti penali pendenti e della sentenza, già passata in giudicato, con cui l'imputato è stato condannato a una pena di tre anni di reclusione e L. 1.000.000 di multa. Il più ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive è poi irrilevante, potendo esse stesse essere oggetto di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Ricorrendo tali presupposti — a fronte del diverso trattamento riservato per analogo fatto a un maggiorenne — la preclusione del ricorso al patteggiamento (che consentirebbe all'imputato di uscire più rapidamente dal circuito penale, ottenere la diminuzione di pena per il rito ed eventualmente la successiva estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.) non pare giustificata:

né dalle argomentazioni delle relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice, che fanno leva sulla mancanza nell'imputato minorenni di «una capacità di valutazione e di decisione che richiedono piena maturità e consapevolezza di scelta», posto che allo stesso imputato l'ordinamento riconosce ormai, quale maggiorenne, la capacità di compiere analoga scelta in relazione a fatti commessi dopo il compimento del diciottesimo anno d'età;

né dall'esistenza di altre misure tipiche del processo minorile, alle quali l'imputato non può in concreto accedere.

La questione di legittimità costituzionale, ricorrendo i presupposti indicati, non può quindi ritenersi manifestamente infondata e poiché in considerazione dell'istanza avanzata direttamente dall'imputato il giudizio nei confronti di M. S. non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, va sospeso il relativo procedimento, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata — in relazione all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui dispone che nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applichino le previsioni di cui agli artt. 444/448 c.p.p. allorché l'imputato abbia raggiunto la maggiore età e, sulla base degli atti, non sussistono i presupposti per sospendere il procedimento per la messa alla prova ex art. 28, d.P.R. n. 448/1988, né per pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o di applicazione del perdono giudiziale;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 18 marzo 1999

Il presidente: LA BARBERA

N. 419

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal tribunale dei minorenni di Palermo
nel procedimento penale a carico di M.S.*

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilità dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparità di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DEI MINORENNI

Con decreto del 6 giugno 1996 il giudice dell'udienza preliminare presso questo tribunale, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, dispose procedersi a giudizio nei confronti di M. S., Q. F. e S. M. per il reato di rissa aggravata, commesso a Palermo il 21 febbraio 1995.

All'udienza del 1° ottobre 1998, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato M. S. ha chiesto di essere ammesso ai benefici previsti dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale e il suo difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/88 nella parte in cui esclude che l'imputato possa accedere ai detti benefici.

Il pubblico ministero ha aderito all'eccezione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 418/1999).

99C0810

N. 420

*Ordinanza emessa il 26 maggio 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea
nel procedimento penale a carico di Vecchio Giovanni*

Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità del giudice che abbia, in precedenza, in funzione di g.i.p., emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da giudice, persona fisica diversa - Mancata previsione - Violazione dei principi di imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti e sentite le parti;

O S S E R V A

Giovanni Vecchio è tratto a giudizio a seguito di opposizione ad un decreto penale emesso nei suoi confronti dal g.i.p., presso la pretura di Vibo Valentia in data 21 gennaio 1997.

A seguito di quella opposizione, infatti, in data 17 marzo 1997, questo giudice, che allora svolgeva funzioni di g.i.p. ha emesso decreto di citazione a giudizio.

Va sottolineato che, però, il decreto penale è stato emesso da altro magistrato dell'Ufficio, che ha preceduto questo giudice nella trattazione del procedimento.

In altri termini, il giudice del dibattimento, pur non coincidendo con quello che ha emesso decreto penale di condanna, è tuttavia quello che ha emesso decreto di citazione a giudizio a seguito della opposizione a quel decreto penale.

L'ipotesi si presenta singolare rispetto a quelle contemplate dal comma 2 dell'art. 34 c.p.p. in quanto il giudice del dibattimento non è lo stesso che ha emesso il decreto penale (in qualità di g.i.p.), essendosi limitato a provvedere in ordine alla citazione a giudizio conseguente alla opposizione; ma non è neanche quello che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, in quanto, pur essendo vero che in entrambi i casi quel giudice (del dibattimento) ha in precedenza emesso un decreto di citazione nei confronti dell'imputato, è altresì vero che nella ipotesi espressamente prevista dall'art. 34, comma 2, quel decreto di citazione è un provvedimento che conclude l'udienza preliminare, dove si è formata la decisione in ordine alla fondatezza dell'accusa, mentre quello emesso nel caso presente, da un lato, non è l'esito di una udienza che ha ad oggetto la valutazione dell'accusa, dall'altro, non è emesso dal giudice che, attraverso la decisione di emettere decreto penale, una valutazione della accusa ha comunque compiuto.

Il caso, quindi, in cui il giudice del dibattimento abbia in precedenza emesso decreto di citazione a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale, emesso quest'ultimo da altro magistrato, non pare essere contemplato dall'art. 34 c.p.p.

E nonostante ciò sembra che esso sia tale da imporre l'incompatibilità di giudizio. È vero infatti che, a seguito della opposizione a decreto penale, il rinvio a giudizio è un atto che può sembrare obbligato, e ciò renderebbe infondata l'idea della incompatibilità, in quanto si potrebbe dire che il giudice del dibattimento non ha avuto modo di conoscere della imputazione nella precedente fase del procedimento: egli ha solamente firmato un atto dovuto, senza necessità di giudicare sulla fondatezza della accusa, e quindi senza compromettere l'indipendenza del giudizio della successiva fase dibattimentale.

Ciò è vero, ma è anche vero che il fatto che sia stata proposta una opposizione a decreto penale non implica l'automatica emissione del decreto di citazione a giudizio, in quanto il g.i.p. ha sempre l'obbligo di valutare se esistono cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Cass. 10 giugno 1992, n. 979; Cass. 10 marzo 1992, n. 444).

E dunque, se quel giudice ha emesso il decreto di citazione, vuol dire che ha ritenuto insussistenti quelle cause di proscioglimento, compiendo così una valutazione sul merito della accusa che codesta Corte ritiene essere un elemento di pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialità della decisione (v. Corte cost. 24 aprile 1996, n. 131).

L'omessa previsione della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che, pur non avendo emesso decreto penale di condanna, ha tuttavia emesso il decreto di citazione conseguente alla opposizione, sembra dunque violare gli artt. 3 e 24 della Costituzione, che garantiscono l'imparzialità ed indipendenza del giudice.

Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

La questione è altresì rilevante, essendo pregiudiziale rispetto alla decisione della causa.

1 23

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Tropea, addì 26 maggio 1999.

Il pretore: CRICENTI

N. 421

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dal pretore di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Fiengo Raffaele e Triola Clementina*

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Ritardata restituzione, a causa di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti - Prevista maggiorazione del venti per cento sul canone aggiornato alle variazioni dell'indice ISTAT - Esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Violazione del diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno - Lesione del diritto di proprietà del locatore.

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 42, secondo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva del 21 aprile 1999;

Letti gli atti di causa;

PREMESSO IN FATTO

Con atto notificato il 2 aprile 1997, Raffaele Fiengo, già conduttore dell'immobile sito in Napoli, alla via Lieti a Capodimonte n. 51/G, rilasciato il 10 settembre 1996, conveniva innanzi a questo pretore la locatrice Clementina Triola per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazione, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, al rimborso delle spese di trasloco e degli oneri sopportati, nonché al risarcimento dei danni subiti per non aver adibito l'immobile ad abitazione propria, così come dichiarato per accelerare le operazioni di sfratto;

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Triola, impugnando la domanda avanzata dalla controparte, della quale chiedeva il rigetto. Inoltre, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale, per sentir condannare il Fiengo al risarcimento, tra l'altro, dei danni conseguenti al ritardo nella consegna dell'appartamento (la cui locazione era stata dichiarata cessata il 4 ottobre 1990, con esecuzione fissata in pari data), danni quantificati nell'importo di circa L. 900.000 per ogni mese di ritardo nella restituzione dell'immobile, quale differenza tra il canone effettivamente corrisposto dal conduttore e quello di mercato, pari, secondo l'assunto della Triola, a L. 1.400.000;

Entrata in vigore la legge 9 novembre 1998 n. 431, recante la riforma della disciplina sulle locazioni abitative, la convenuta Triola sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6 della legge succitata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., «per violazione del principio di uguaglianza, del diritto d'azione e del diritto risarcitorio quale contenuto del diritto di proprietà»;

OSSERVATO IN DIRITTO

La norma impugnata definisce l'entità dei corrispettivi dovuti dal conduttore qualora, cessato *de iure* il contratto, a causa delle sospensioni della esecuzione della graduazione degli sfratti, dovute a disposizioni precedenti o alle disposizioni della stessa legge n. 431/1998, sia impossibile (o sia stato impossibile) al locatore porre in esecuzione il titolo esecutivo al rilascio;

Il richiamo operato dalla disposizione in esame a normative previgenti va interpretato nel senso che il legislatore ha voluto regolare la misura della c.d. indennità di occupazione anche per il passato, e ciò nell'evidente intento di risolvere i frequenti contrasti giurisprudenziali in ordine all'entità del corrispettivo dovuto in favore del locatore *ex art. 1591 c.c.*, operando retroattivamente una limitazione del risarcimento del danno da ritardata

consegna dell'immobile locato in una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con gli aggiornamenti in ragione del 75% della variazione dell'indice Istat verificatasi nell'anno precedente, e con l'ulteriore maggiorazione del 20% sull'importo come aggiornato;

L'art. 14, comma 5 della legge n. 431/1998, stabilendo, per il periodo transitorio, il principio dell'ultrattività delle previgenti norme in materia di locazione «ai giudizi in corso» alla data del 30 dicembre 1998, e non «nei giudizi in corso», sembra, come affermato dai primi commentatori della nuova disciplina, riferirsi alle sole regole procedurali, di talché essa non impedisce l'applicabilità della disposizione impugnata anche nella controversia in esame, nonostante la pendenza della stessa alla data dell'entrata in vigore della riforma;

La risoluzione dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998 sollevata dalla Triola si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione della controversia in esame, avendo la convenuta — attrice in riconvenzionale — richiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno da ritardata consegna *ex art.* 1591 c.c. in misura chiaramente superiore a quella derivante dall'applicazione della suindicata disposizione;

Vi sono sufficienti ragioni per dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., una volta corrisposta la maggiorazione del 20% della misura del canone pagato all'epoca di cessazione del contratto, così come aumentato dall'applicazione degli aggiornamenti Istat;

L'art. 1591 c.c. stabilisce che «il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno»;

Tale norma, pertanto, già espone il conduttore al pagamento di una somma pari al corrispettivo pattuito per la sua inadempienza all'obbligo contrattuale di restituire l'immobile all'esito del rapporto, introducendo, come osservato in dottrina, una sorta di «clausola penale legale»;

Essa, inoltre, prevede espressamente, come si è visto, la risarcibilità del danno ulteriore subito dal locatore, onerato, ai sensi del comma 1, dell'art. 2697 c.c., di fornire la dimostrazione dell'ulteriore pregiudizio subito in concreto;

Detta disposizione, peraltro, ha riscontrato rinnovato interesse, come testimoniato dal vivace dibattito giurisprudenziale a tal riguardo, in ragione del graduale transito dal regime vincolistico del canone legale (o «*equo*»), introdotto dalla legge n. 392/1978, alla libera contrattazione del corrispettivo dovuto dal conduttore, come ripristinata dalla recente riforma in tema di locazioni abitative, tramite il passaggio intermedio dell'istituto dei cd. patti in deroga di cui al d.-l. n. 333/1992, convertito in legge n. 359/1992, essendo stata ampliata in maniera evidente la sfera degli ulteriori danni suscettibili di risarcimento ai sensi dell'art. 1591 c.c.;

La predeterminazione forfettaria dell'ulteriore danno subito dal locatore con la previsione della maggiorazione del 20% contenuta nella norma impugnata, prescindendo da ogni valutazione in concreto circa l'entità dell'effettivo pregiudizio cagionato dal comportamento illecito del conduttore, appare in contrasto con il criterio di ragionevolezza nelle scelte legislative, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Essa, infatti, espone il locatore al rischio di vedersi risarcito solo in parte il danno subito a seguito del comportamento illecito del conduttore, laddove il canone corrisposto da quest'ultimo sia, ad esempio, largamente inferiore a quello di mercato (come, nella pratica, spesso può avvenire laddove il contratto di locazione sia soggetto alla sola disciplina della legge n. 392/1978);

Per i rilievi esposti in precedenza, la norma appare in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione, non consentendo al locatore di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quello predeterminato nella disposizione impugnata;

La norma in esame, infine, sembra violare anche la garanzia costituzionale del diritto di proprietà privata imposta dal capoverso dell'art. 42 della Costituzione, negando al proprietario di ottenere un pieno ristoro del suo patrimonio, depauperato dal comportamento illecito del conduttore;

Giova ricordare, a tal riguardo, le pronunce della Consulta in relazione ai prospettati profili di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge n. 478/1987, nella parte in cui detta norma esonerava i conduttori di immobili ad uso diverso dalla responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo nella restituzione del bene locato per il periodo intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 27 della legge n. 392/1978 e la data giudizialmente fissata per il rilascio o la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.-l. n. 832/1986, convertito in legge n. 15/1987;

Invero, in un primo tempo la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/1989, escluse la fondatezza della predetta questione, in quanto l'eccezione alla regola dell'art. 1591 c.c. appariva giustificata in relazione alle gravi difficoltà del conduttore di trovare altro immobile adatto alle sue esigenze, tenuto conto, altresì, del periodo di tempo limitato in cui operava la deroga al disposto codicistico.

Successivamente, la Consulta, con sentenza n. 149/1992, ritenne l'illegittimità costituzionale del predetto art. 2, nella parte in cui esonerava il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo nella restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza delle difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile locato, e ciò in considerazione del fatto che il bilanciamento degli interessi in gioco, da un lato quello del conduttore ex art. 41 Cost. a non interrompere l'esercizio dell'impresa per il tempo occorrente a reperire un'altra sede, e dall'altro quello del locatore, protetto dall'art. 42 Cost., non poteva essere, neanche per un limitato periodo temporale, risolto in maniera assoluta a favore del primo, dovendosi consentire al locatore-creditore di dimostrare l'inesistenza, nel caso concreto, delle condizioni (gravi difficoltà per il conduttore di trovare altro immobile idoneo all'esercizio dell'impresa) giustificative del trattamento di favore riservato alla controparte;

Alla luce delle predette pronunce, appare evidente il collegamento tra il diritto di credito risarcitorio di cui è titolare il locatore ai sensi dell'art. 1591 c.c. e la garanzia costituzionale del diritto di proprietà sancita dall'art. 42 della Costituzione;

Pur nella consapevolezza che, secondo l'insegnamento del giudice delle leggi (vedi, in proposito, Corte costituzionale, sentenza 2 novembre 1996, n. 369), il legislatore ordinario può ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno — purché ciò avvenga in casi eccezionali — nella fattispecie in esame, non appaiono ricorrere giustificate ragioni per comprimere, senza significative restrizioni temporali, il diritto di credito risarcitorio del locatore dinanzi al comportamento illecito del conduttore, tenuto conto che, alla luce dell'attuale reviviscenza del mercato delle locazioni abitative, favorita dal superamento del regime vincolistico dell'equo canone imposto dalla legge n. 392/1978, non appare sostenibile rinvenire, tra i motivi a sostegno di una limitata responsabilità del conduttore, la persistente difficoltà di quest'ultimo a reperire altro alloggio;

Va, pertanto, dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6 della legge n. 431/1998, nei limiti sopra indicati, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 cpv. della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., corrisposta la maggiorazione del venti per cento prevista dalla norma impugnata;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti;

Dispone la trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Napoli, addì 29 aprile 1999.

Il pretore: SURIANO

N. 422

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1999 dal tribunale di Urbino
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Guerra Lucia*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. - 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Riproposizione della questione oggetto della ordinanza della Corte n. 31/1999, di restituzione atti per *ius superveniens* in base alla valutazione della permanente rilevanza.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in appello per controversia di previdenza iscritta al n. 170/96 promossa dall'I.N.P.S. sede di Pesaro, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato dall'avv. P. Augelletta in virtù di procura speciale ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria dell'intestato tribunale;

Contro Guerra Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati R. Blasi e G. Falghera giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Urbino, via Gasparini n. 1, (studio avv. M. Ambrosini).

Vista la propria ordinanza in data 30 gennaio 1997 con la quale è stata dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24 e 38 della Costituzione;

Vista altresì l'ordinanza della Corte costituzionale n. 31 dell'8-11 febbraio 1999;

Rilevato che la Corte costituzionale nell'ordinanza citata ha disposto la restituzione degli atti a questo tribunale perché esprima nuova valutazione della rilevanza della questione, tenuto conto degli interventi normativi di cui al d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale già sollevata è tuttora rilevante in quanto si verte in tema di controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla c.d. «cristallizzazione» con richiesta di condanna al pagamento degli arretrati e degli accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite, laddove gli interventi normativi di cui sopra continuano a provvedere pagamenti dilazionati, ad escludere il pieno riconoscimento del diritto agli interessi (prevedendo un'indennità *una tantum* per gli arretrati maturati sino al 31 dicembre 1995) ed a disporre l'estinzione di diritto delle cause pendenti con dichiarazione di compensazione delle spese;

P. Q. M.

Ribadito il giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza 30 gennaio 1997, dispone la immediata restituzione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì la sospensione del procedimento e la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Urbino, il 27 maggio 1999.

Il presidente: CINOSURO

99C0813

N. 423

*Ordinanza emessa il 25 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo
nel procedimento civile vertente tra Nuzzi Amedeo e Trucco Guido ed altri*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché della «sfera patrimoniale della collettività», del diritto alla retribuzione dei giudici di pace e della partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in proporzione alla capacità contributiva.

(C.P.C., artt. 309 e 181, comma 1, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e 3).

(Cost., artt. 3, 23, 36, 53 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 288/1998 R.G. avente ad oggetto il risarcimento del danno patito da Nuzzi Amedeo nel sinistro del 26 maggio 1998 occorso in località Le Mozzete — San Piero a Sieve — Firenze.

La causa, istruita mediante produzione documentale, interrogatorio libero dell'attore nonché consulenza tecnica in campo medico per accertare i danni del lesa, è stata rinviata per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 13 maggio 1999;

All'udienza del 13 maggio 1999 le parti, pur regolarmente edotte, non sono comparse, per cui il giudice si è riservato, occorrendo stabilire se al processo debba applicarsi il combinato disposto ex artt. 309 e 181 c.p.c.;

Non sembra dubbio che tale norma, così come modificata dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertita in legge n. 534 del 20 dicembre 1995, debba applicarsi alla presente controversia; di fronte alla mancata comparizione delle parti nel corso del processo (art. 309) o in prima udienza (art. 181) «il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

È pregiudiziale alla cancellazione della causa dal ruolo la verifica della persistenza della legittimazione processuale di tale disposizione.

A scioglimento della riserva;

O S S E R V A

Il rinvio consente alle parti automaticamente la possibilità di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione; né al giudice è permesso disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, anzi deve permettere alle parti tale possibilità, senza alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

1. — La dilazione comporta:

1.1. una prestazione supplementare del giudice, del personale di cancelleria e del cancelliere per le comunicazioni alle parti costituite;

1.2. il conseguente esborso per spese, prima anticipate dall'ufficio e poi traslate sulla collettività; aggravio di costi del tutto ingiustificato, discendente solo da una cosciente e voluta condotta delle parti;

1.3. violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente protetto, art. 97.

2. — Tale dilazione, a giudizio dello scrivente, nelle cause promosse per risarcimento dei danni causati per sinistri stradali, potrebbe generare una economia sommersa collaterale.

2.1. il trinomio iniziale: Tizio = leso attore; Sempronio = avvocato difensore dell'attore; Caio = Assicurazione parte convenuta, in conseguenza di transazione stragiudiziale, potrebbero trasformarsi nel:

2.2. binomio Tizio-Caio (leso assicurazione) con la scomparsa di Sempronio (avvocato difensore) nella sottoscrizione delle quietanze dei corrispettivi versati direttamente dall'assicurazione all'infortunato; fattispecie consentita dalla normativa vigente ed il 50%, o la maggior parte, delle cause promosse per sinistri stradali, esce sommessamente dal mondo giudiziario, talvolta ad istruttoria avvenuta, quando la causa è matura per la decisione.

Considerato:

che la natura del combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c. va ricercata ed individuata nel privilegio voluto ed attribuito dal legislatore, oltre i limiti di ogni ragionevolezza;

che la frequente applicazione di tale combinato disposto, se non conforme a buona fede, concretizza un vero e proprio abuso di diritto; realizza una condotta di per sé anti giuridica, lesiva della correttezza;

che appare evidente la non imparzialità, oltre che l'ingiustizia, della scelta normativa;

che il compito, come funzione fondamentale, dello Stato democratico è assicurare la legalità; il minimo etico-sociale va disciplinato dal diritto, certamente in modo armonico ed articolato;

che l'ordinamento preposto alla disciplina della realtà sostanziale, indissolubilmente unitaria, non può consentire che la norma prevalente, istitutiva del giudice di pace legge 21 novembre 1991, n. 374, e in particolare l'art. 11 che ha fissato a cottimo il compenso dovuto al giudicante, venga disapplicata poi dal combinato disposto dagli artt. 309 e 181 c.p.c.; quest'ultima norma è la negazione della precedente;

Rilevato:

che per due ordini di considerazioni possa legittimamente essere reintrodotta la vecchia disposizione degli artt. 309 e 181 c.p.c., antecedente alla modifica del 18 ottobre 1995, n. 432 in quanto:

A) verrebbero evitati gli ulteriori incumbenti del giudicante e del personale di cancelleria;

B) si concretizzerebbe una più efficiente e razionale gestione delle finanze con notevole decurtazione dei costi di comunicazione dei rinvii susseguenti e senza aggravio economico per nessuno;

3. — Allo scopo questo giudicante auspica che tutte le transazioni stragiudiziali tra Tizio e Caio (leso attore-Assicurazione) avvenute dopo la notifica dell'atto di citazione, siano controfirmate anche dal difensore che ha azionato il diritto del leso; in conseguenza, poi, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'ente pagatore, l'assicurazione, scorporato il danno del leso, segnali all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'importo della notula ed il nominativo del percettore della rimanente somma pagata; così contribuendo in senso ampio e reale alla trasparenza, alla giustizia e forse anche all'acquisizione di ulteriori entrate per la finanza pubblica, che tutti i cittadini sono tenuti a sostenere in proporzione alla propria capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione.

Ritenuto:

che in tale fattispecie molti dei principi costituzionali non vengono rispettati in quanto viene:

vanificato il principio di uguaglianza costituzionalmente protetto — art. 3;

lesa la sfera patrimoniale della collettività garantita dall'art. 23;

represso il diritto del magistrato — anzi giudice di pace, alla retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro svolta — art. 36;

vanificato il dettame dell'art. 53 che impone a tutti i cittadini a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva;

violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, art. 97;

Atteso:

che la fattispecie va affrontata e risolta con il ripristino delle regole costituzionali, della certezza del diritto e dell'armonizzazione delle leggi; separate ma univoche per costituire una totalità indivisibile; una sola volontà in sintonia con la volontà madre: la Costituzione;

che, venuto a mancare la volontà unica, le disposizioni appaiono disarticolate, divise; i loro punti di congiunzione perdono la natura giuridica e prendono quella accidentale, meccanica; sicché la norma, perso la visione articolata dell'ordinamento intero, unico, indivisibile, si allontana dalla giustizia;

che la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione può riferirsi all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo;

che l'antinomia e l'illegittimità costituzionale esposte appaiono non manifestamente infondate, la questione va sollevata d'ufficio e rimessa al giudice delle leggi nella certezza dell'affermazione della giustizia.

P. Q. M.

Visto gli artt. 134 della Costituzione, primo comma e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, 181, comma 1 c.p.c. e art. 11, comma 2 e 3, legge 21 novembre 1991, n. 374 in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53, 97 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Borgo San Lorenzo, addì 25 maggio 1999.

Il giudice di pace: GUIDA

99C0814

N. 424

*Ordinanza emessa il 17 marzo 1999 dal tribunale dei minorenni di Milano
nel procedimento penale a carico di S. A.*

Processo penale - Procedimento a carico di imputati minorenni - Custodia cautelare - Inapplicabilità della misura, nel caso di pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione inferiore a quattro anni - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni.

(C.P.P. 1988, art. 274, lett. c), ultima parte, modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 3; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23).

(Cost., artt. 3, 13, 27 e 31).

IL TRIBUNALE DEI MINORENNI

Nel procedimento relativo alla minore sedicente S. O., alias A. nata a Zagabria nel 1982;

Indagata per il reato p. e p. agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 1 c.p. perché in concorso con la minore non imputabile S. M. si introduceva nell'appartamento di Lucia Forlani utilizzando la chiave della porta d'ingresso che la proprietaria aveva occultato nei pressi della finestra compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi al fine di trarne profitto di beni ivi custoditi, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà consistite nel fatto che la proprietaria accorgendosi del fatto che qualcuno si era introdotto nella casa provvedeva a chiudere la porta impedendo alle ragazze di uscire e chiamava i C.C., con l'aggravante di aver commesso il fatto introducendosi in luogo di privata abitazione;

Fatto commesso in Inveruno il 21 settembre 1998;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che:

in data 21 settembre 1998 i Carabinieri di Cuggiono provvedevano all'arresto della S; per il reato indicato;

in data 23 settembre 1998 il p.m. presso questo tribunale chiedeva al giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto della minore e l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, con riferimento all'art. 274, lett. C) c.p.p.;

con provvedimento in data 25 settembre 1998 il giudice per le indagini preliminari convalidava l'arresto dell'indagata ed ordinava l'immediata liberazione della stessa ritenendo non sussistenti i presupposti di legge per l'applicabilità della custodia in carcere, richiesta dal p.m., in considerazione dell'espresso divieto contenuto nell'art. 274, lett. C) di custodia cautelare per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione inferiore a quattro anni;

con ricorso per cassazione in data 12 ottobre 1998 il p.m. impugnava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari rappresentando come, nel caso di imputato minorenni, non era applicabile l'ultimo comma dell'art. 274 c.p.p., così come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, ma doveva farsi riferimento all'art. 23, del d.P.R. n. 448/1988, che prevedeva una disciplina speciale della custodia cautelare per imputati minorenni e che conteneva, per il tipo di reato contestato alla S., il divieto di tale misura in caso di delitti per i quali è prevista una pena inferiore ai quattro anni;

con sentenza n. 7132/1998 la Suprema Corte di cassazione, sez. V penale, qualificata l'impugnazione del p.m. come appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., ordinava la trasmissione degli atti a questo tribunale per minorenni per l'ulteriore corso;

RILEVATO

L'art. 1 del d.P.R. n. 448/1988 dispone che nel processo minorile debbano essere osservate le disposizioni contenute in quel decreto e, per quanto in esso non previsto, quelle del codice di procedura penale.

L'art. 23 del d.P.R. citato contiene una regolamentazione del tutto autonoma e speciale della misura cautelare della custodia in carcere.

Per un verso, in tale norma, il legislatore ha ritenuto di individuare i tipi di reato per i quali il giudice può applicare tale misura restrittiva, limitandoli ai casi in cui si proceda per delitti non colposi per i quali la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, ovvero quando si proceda per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 380, comma 2, lett. e), f), g), h) c.p.p., nonché in ogni caso di violenza carnale.

Per altro verso, nella medesima norma, il legislatore ha chiaramente ed espressamente individuato le esigenze cautelari che facultizzano il giudice all'applicazione della misura cautelare più afflittiva. Dette esigenze non sono state richiamate per relationem ma sono state espressamente indicate, con il risultato di una ripetizione delle esigenze cautelari indicate all'art. 274 c.p.p., riviste sotto il profilo del principio educativo a cui è improntato il processo minorile.

È palese, pertanto, l'intento del legislatore di svincolare i presupposti della custodia cautelare in carcere per l'imputato minorenni rispetto alle regole generali fissate nel codice di procedura penale. Ne risulta che l'art. 23 c.p.p.m. è una norma speciale e completa nella sua interezza con cui il legislatore ha voluto regolare con maggiore favore la custodia cautelare dell'imputato minorenni.

Ulteriore argomentazione a favore di tale conclusione viene da un'interpretazione sistematica delle norme sulle misure cautelari stabilite nel d.P.R. n. 448/1988 e precisamente dall'art. 19, comma 2, ove vengono richiamati espressamente i criteri di cui all'art. 275 c.p.p., sottolineando l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto ed escludendo l'applicabilità dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p. Un analogo richiamo all'art. 274 c.p.p. non viene contenuto nell'art. 23 citato, nonostante detta norma riporti quasi testualmente le esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p.

Deve, dunque, trarsi che l'art. 23 regolamenti in modo esaustivo e nella sua interezza tutti i presupposti di applicabilità della custodia cautelare per il minorenni. L'art. 274, pertanto, non è applicabile all'imputato minorenni perché sulla stessa materia già dispone il citato art. 23 c.p.p.m. che, peraltro, non richiama la suddetta norma del codice di procedura penale.

Se questa interpretazione delle norme citate è esatta, l'art. 274 c.p.p. ultima parte, così come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (consentendo la misura cautelare della custodia in carcere nel caso vi sia pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede solo se tali delitti sono puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione), non è applicabile all'imputato minorenni.

Conseguentemente, nel caso, quale quello sottoposto a questo tribunale, di minore che sia imputato di tentato furto monoaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 1 c.p. (rientrante, pertanto, in una delle ipotesi delittuose richiamate all'art. 23, comma 1, c.p.p.m., con riferimento all'art. 380, comma 2 lett. e), nonostante la pena da infliggere sia certamente inferiore ai quattro anni di reclusione (in considerazione dell'art. 56 c.p. e della dimi-

nente di cui all'art. 98 c.p.), si verifica una disparità di trattamento rispetto all'imputato maggiorenne per il quale, in presenza di una pena inferiore a quattro anni, non sarebbe consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Ad avviso di questo tribunale, quindi l'art. 274 lett. C) ultima parte, così come integrato dall'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 332 e l'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 violano gli artt. 3, 13, 27 e 31 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che anche all'imputato minorenni non sia applicabile la misura cautelare qualora, pur sussistendo il pericolo della reiterazione di fatti delittuosi dello stesso tipo di quelli per cui si procede, tale delitto sia punito con pena inferiore nel massimo a quattro anni.

Si impone, pertanto, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e degli artt 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza, previa sospensione del presente procedimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Si notifici al difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.

Milano, addì 17 marzo 1999.

Il presidente rel.: NARDO

99C0815

N. 425

Ordinanza emessa il 20 maggio 1999 dal giudice delle indagini preliminari contro il tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Devito Ivan ed altro

Reato in genere - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ritrattazione - Applicabilità come causa di non punibilità, al reato di favoreggiamento personale, commesso mediante false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ad iniziativa della stessa - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto, a seguito della sentenza n. 101/1999 della Corte costituzionale, nella ipotesi di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero.

(C.P. art. 376, primo comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Nell'udienza preliminare nel procedimento penale n. 376/1999 r.g., g.i.p, nei confronti di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 376 c.p. per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilità ivi prevista sia applicabile anche alla ritrattazione delle dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria allorché questa abbia agito di iniziativa, sollevata dalle difese degli imputati Devito e Diffurville, sentito il p.m. che si rimette;

O S S E R V A

Devito Ivan e Diffurville Gianfranco sono imputati del reato di favoreggiamento personale per avere, in concorso tra loro e ciascuno singolarmente, senza essere concorsi nel delitto di sfruttamento della prostituzione, aiutato Rossetti Andrea (imputato del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p.; 3 nn. 8) e 4 n. 7) della legge n. 75/58 per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio avanti al tribunale di Ivrea), ad eludere le investigazioni dell'autorità in quanto, escussi di iniziativa della p.g. sommarie informazioni, affermavano, contrariamente al vero, di aver corrisposto la somma complessiva di L. 200.000 al predetto Rossetti al solo scopo di remunerare una prestazione di spogliarello privato, mentre la predetta somma costituiva la remunerazione di prestazioni sessuali che i prevenuti consumavano con la pornostar Giuseppa Bellitto.

Infatti in data 28 novembre 1998 in occasione dell'arresto in flagranza del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di Rossetti Alberto e Capello Piero, i militari dei Carabinieri sentivano a sommarie informazioni testimoniali gli avventori del locale/circolo privato ove erano avvenuti i fatti che avevano originato l'arresto. Nell'ambito di questa attività di p.g., svolta di iniziativa e nell'immediatezza del reato (art. 351 c.p.p.), i militari dei Carabinieri sentivano a sommarie informazioni testimoniali, tra gli altri, Devito Ivan e Diffurville Gianfranco i quali rendevano dichiarazioni contrarie alle risultanze delle indagini da cui scaturiva l'imputazione del reato di favoreggiamento sopra descritta.

All'udienza preliminare gli imputati Devito Ivan e Diffurville Gianfranco chiedevano di essere interrogati ai sensi dell'art. 421 c.p.p. e rendevano entrambi dichiarazioni contrarie a quelle rese avanti agli ufficiali di p.g. in data 28 novembre 1998 ammettendo ciò che avevano negato e cioè affermando che vi erano state delle prestazioni sessuali nel separé con la Bellitto e che per le stesse avevano corrisposto la somma di L. 100.000 ciascuno che consegnavano al Rossetti.

Al termine dell'interrogatorio contenente la ritrattazione le difese sollevavano l'eccezione di legittimità dell'art. 376 c.p. nei termini sopra indicati.

La questione sollevata è non manifestamente infondata e rilevante.

Sulla non manifesta infondatezza:

a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 101/1999 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi — richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m., a norma dell'art. 370 c.p.p., di fornire informazioni ai fini delle indagini — abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, si è creato un sistema irrazionale. La disciplina diversa determina, ad avviso del remittente, una nuova disparità di trattamento che non trova giustificazione ragionevole.

L'irrazionalità discende dalla considerazione che l'assunzione, ad iniziativa della polizia giudiziaria, di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.) e l'assunzione delle medesime su delega del p.m. sottostà alle stesse regole di documentazione (art. 357 c.p.p.) e la loro utilizzabilità nel processo è equiparata (500 c.p.p.).

A ciò si aggiunga poi che l'art. 351 c.p.p. espressamente richiama l'applicazione del secondo periodo dell'art. 362 c.p.p. che concerne le norme applicabili all'assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero.

Di fronte ad una disciplina in tema di assunzioni di informazioni da parte della polizia giudiziaria che risulta sorretta da *ratio* unitaria sia sotto il profilo della documentazione sia sotto il profilo della valenza processuale, si determina un diverso trattamento della ritrattazione, che dipende esclusivamente da un elemento formale esteriore. Infatti a fronte di condotte sostanzialmente simili, quali le dichiarazioni false ovvero reticenti rese alla polizia giudiziaria che integrano il reato di cui all'art. 378 c.p., l'imputato può giovare della ritrattazione solo qualora le false o reticenti dichiarazioni siano state rese in precedenza alla polizia giudiziaria su delega del p.m., e non anche nel caso di informazioni assunte di iniziativa di questa.

Di fronte ad una situazione fattuale del tutto estrinseca ed indipendente dalla volontà del dichiarante, il quale al limite non è neppure tenuto a sapere se la p.g. che conduce l'indagine stia agendo su delega o di iniziativa, si determina una disparità di trattamento che non trova una giustificazione ragionevole nel sistema processuale.

Tale disparità di trattamento non è direttamente superabile in via interpretativa, attraverso una estensione della nuova disciplina risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 376, comma 1, a seguito della sent. n. 101/1999.

La Corte costituzionale, infatti, sia nel dispositivo (ove si specifica che la norma è incostituzionale «nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla p.g. delegata dal pubblico ministero ... di fornire informazioni ... abbia reso dichiarazioni false ...»), sia nella motivazione (ove si sottolinea che la questione sottoposta a giudizio consiste esclusivamente «nella domanda se sia conforme al principio di uguaglianza ... l'esclusione della causa di non punibilità della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla polizia giudiziaria specificamente delegata dal pubblico ministero ... mentre tale causa di non punibilità vale nel caso delle false dichiarazioni rese al pubblico ministero stesso») dimostra di risolvere una questione diversa da quella qui sollevata, attraverso l'applicazione di una differente *ratio decidendi*.

Il ragionamento della Corte è infatti interamente condotto sul piano dell'irrazionalità nella differenziazione di trattamento fra due ipotesi, quello della ritrattazione di dichiarazioni rese direttamente al p.m. costituenti il reato di cui all'art. 371-bis c.p., e quello della ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. da questi delegata, integranti il reato di cui all'art. 378 c.p., che «costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attività, facente sostanzialmente capo comunque al pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che ad esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari».

La questione che qui si solleva è invece fondata su una diversa irrazionalità, che scaturisce proprio dall'introduzione della nuova ipotesi di non punibilità. Di fronte a tale situazione questo giudice per le indagini preliminari non è in grado, attraverso i propri ordinari strumenti interpretativi, di ricondurre a razionalità il complesso delle norme riguardanti la ritrattazione. Non può infatti inventarsi una nuova causa di non punibilità per la ritrattazione di dichiarazioni rese alla p.g. durante indagini condotte di iniziativa) che la legge non prevede e che non può essere direttamente evinta dal principio — diverso e riguardante diversa fattispecie — stabilito dalla Corte con la sentenza n. 101/1999. Soltanto un nuovo intervento della Corte costituzionale può pertanto eliminare l'illegittima disparità di trattamento che è stata qui rilevata.

Sulla rilevanza:

la risoluzione della questione di legittimità costituzionale qui prospettata è con tutta evidenza pregiudiziale alla decisione del processo penale a carico di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco. Come si evince dalle premesse in fatto, gli imputati, dopo aver reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in una fase processuale in cui venivano sentiti a sommarie informazioni testimoniali su iniziativa della stessa polizia giudiziaria, e dopo che tali dichiarazioni erano risultate contrarie alle risultanze delle indagini, sono stati imputati di favoreggiamento. Essi, all'udienza preliminare, hanno ritrattato le precedenti dichiarazioni, ammettendo ciò che avevano in precedenza negato.

Spetta ora al giudice per le indagini preliminari decidere se gli imputati debbano essere ugualmente rinviati a giudizio per favoreggiamento personale, ovvero se possano essere prosciolti, qualora la Corte costituzionale stabilisca — come ritiene questo giudice per i motivi sopra esposti — che l'inapplicabilità della causa di non punibilità nel caso di ritrattazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisce di iniziativa, sia costituzionalmente illegittima.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, comma 1, del codice penale, per violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.

Sospende il giudizio in corso a carico di Devito Ivan e Diffurville Gianfranco.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui trattasi.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Ivrea, addì 20 maggio 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: GAI

N. 426

*Ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal magistrato di sorveglianza di Agrigento
sul reclamo proposto da Farruggia Antonio*

Ordinamento penitenziario - Detenuto lavoratore - Diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva - Mancata previsione - Contrasto con il diritto alle ferie annuali retribuite - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 20, sedicesimo comma).

(Cost., artt. 27 e 36).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5 maggio 1999;

O S S E R V A

Con atto del 15 febbraio 1999, Farruggia Antonio, nato a Porto Empedocle il 25 ottobre 1961, detenuto nella Casa circondariale di Agrigento, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 69, comma 6, lettera a), legge n. 354/1975, denunciando l'omesso integrale pagamento degli assegni familiari, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, nonché il mancato godimento delle ferie e della relativa indennità sostitutiva, derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa di addetto alle pulizie esercitata all'interno dell'Istituto carcerario, con interruzioni, dal settembre 1994 ad oggi.

Emesso decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 677 e segg. c.p.p., ritualmente notificato, ed esteso il giudizio nel corso dell'udienza del 24 marzo 1999 alla verifica dell'effettiva corresponsione anche delle maggiorazioni per il lavoro festivo, straordinario e dell'indennità di malattia, questo magistrato dava incarico all'ispettore del lavoro di Agrigento di verificare l'effettiva lesione dei diritti retributivi ed assistenziali dal detenuto reclamante.

L'ispettore del lavoro, con informative del 20 marzo 1999 e del 3 maggio 1999 rispondeva alle richieste inviategli, evidenziando, tra l'altro, il mancato riconoscimento, nella legge penitenziaria e, in particolar modo nell'art. 20, legge n. 354/1975, del diritto alle ferie, oppure alla relativa indennità sostitutiva, in favore del detenuto-lavoratore. All'udienza del 5 maggio 1999 le parti concludevano e questo magistrato riservava la decisione.

La questione di legittimità costituzionale. Tra le varie domande formulate dal reclamante, è opportuno, preliminarmente, soffermare l'attenzione su quella con la quale viene invocato il riconoscimento del diritto alle ferie da parte del detenuto-lavoratore, vale a dire quel detenuto chiamato a svolgere, all'interno dell'Istituto, attività lavorativa «trattamentale» alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria in esecuzione di quanto previsto dall'art. 15, legge n. 354/1975. L'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, prevede che «la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale».

La norma pare doversi leggere nel senso che escluda per i detenuti che svolgano attività lavorativa all'interno dell'Istituto carcerario la possibilità di fruire delle ferie, con le ovvie limitazioni derivanti dallo *status detentionis*, oppure della corrispondente indennità-sostitutiva.

Né vi può essere spazio per un'interpretazione estensiva sia del comma in considerazione sia di altre disposizioni dell'art. 20, al fine di recuperare il diritto del detenuto-lavoratore; infatti, quando il comma 16 dell'art. 20 parla della durata della prestazione, fa esclusivo riferimento all'orario di lavoro e non a quegli istituti che permettono al detenuto di reintegrare le proprie energie psico-fisiche, considerate e tutelate soltanto attraverso il riconoscimento del riposo festivo; inoltre, quando il legislatore fa riferimento, nel comma 5 del medesimo articolo, all'organizzazione ed ai metodi del lavoro penitenziario, fa esclusivo riferimento a i sistemi di gestione, alle tecniche ed ai metodi di produzione da utilizzarsi, come si evince dalla lettura dell'art. 45, d.P.R. n. 431/1976. Pertanto, l'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede, accanto al riposo festivo, il diritto del lavoratore-detenuto a fruire delle ferie, oppure dell'indennità sostitutiva delle stesse, induce questo magistrato a dubitare della costituzionalità della norma in questione ed a sollevare d'ufficio la relativa questione di legittimità in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione.

La rilevanza. La risoluzione della *quaestio legitimitatis* appena prospettata si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione sull'istanza relativa al riconoscimento del diritto alle ferie e del conseguenziale pagamento, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dell'indennità sostitutiva dette ferie non godute, nel senso che ad essa è collegata la sussistenza o meno del diritto invocato dal reclamante.

La non manifesta infondatezza. L'illegittimità dell'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede, come detto, il diritto del detenuto-lavoratore a fluire delle ferie, si pone in evidente contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

Tale ultimo articolo, infatti, riconosce a tutti i lavoratori il diritto irrinunciabile ad usufruire di un periodo di riposo, diverso rispetto a quello riconosciuto con il riposo settimanale o festivo, al fine di ritemperare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro ed a soddisfare le loro legittime esigenze personali.

Tale diritto non può non essere riconosciuto anche al lavoratore che svolga la propria attività all'interno di un Istituto penitenziario, poiché anch'egli ha irrinunciabile diritto al recupero delle energie consumate durante lo svolgimento di attività lavorativa ed al soddisfacimento delle proprie esigenze personali; né tale diritto può ritenersi inconciliabile con lo stato di restrizione. Infatti anche il detenuto-lavoratore può, pur con gli inevitabili limiti derivanti dalla restrizione carceraria, utilizzare il periodo feriale per ritemperare le proprie energie usurate dal lavoro, ad esempio utilizzando le ore nelle quali avrebbe dovuto lavorare per recarsi, in biblioteca, per svolgere attività sportiva in palestra oppure semplicemente per rimanere nella cella. In un tale contesto, quindi, è del tutto illogico riconoscere al detenuto-lavoratore il diritto al riposo settimanale e negargli, nello stesso tempo, il diritto alle ferie, nonostante che tali istituti siano diretti, in sostanza, alle stesse finalità.

Inoltre, l'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, nella parte in cui non prevede il diritto del detenuto-lavoratore alle ferie, si pone in contrasto con l'art. 27, comma 2, della Costituzione. Infatti, negare al detenuto che svolga attività lavorativa all'interno dell'Istituto penitenziario il diritto ad usufruire di un periodo continuativo di riposo, rende il lavoro penitenziario sicuramente più affittivo e, quindi, impedisce allo stesso di svolgere appieno la sua funzione rieducativa: il lavoro penitenziario intervallato da periodi di riposo, viene reso indubbiamente più efficace a fini rieducativi proprio per la funzione fondamentale delle ferie, che è quella di permettere al lavoratore di ricaricarsi e di riprendere con maggiore volontà e maggiore impegno la propria attività lavorativa, a tutto vantaggio del trattamento della risocializzazione.

Quindi, contrasta evidentemente con il principio rieducativo della pena, da attuarsi anche attraverso il lavoro, negare al detenuto la possibilità di svolgere con maggiore profitto una delle attività trattamentali riconosciute dall'art. 15, legge n. 354/1975.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 16, legge n. 354/1975, in riferimento agli artt. 36 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce il diritto alle ferie ed alla relativi indennità sostitutiva nei confronti del detenuto-lavoratore;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Procuratore della Repubblica presso tribunale di Agrigento, alla parte reclamante ed al suo difensore di fiducia, alla ezione della Casa circondariale di Agrigento, nonché comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.

Agrigento, addì 5 maggio 1999.

Il magistrato di sorveglianza: BASSI

N. 427

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1999 dal T.A.R. della Lombardia
sul ricorso proposto da Lombardo Consolato contro il comune di Milano ed altra*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione di alloggio del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento su uno o più alloggi o immobili, ovunque, ubicati produttivi di reddito pari all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978 - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Ingiustificata discriminazione degli assegnatari di alloggio in base alla provenienza dei redditi.

[Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, art. 2, primo comma, lett. D), e art. 22, primo comma, lett. E)].
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3235 del 1998 proposto da Lombardo Consolato rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Rizzoglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via G. Bellezza n. 9;

Contro il comune di Milano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Irma Marinelli, presso cui è elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla, 8, negli uffici dell'avvocatura comunale e contro A.L.E.R. - Azienda lombarda edilizia residenziale Milano, non costituita in giudizio per l'annullamento del provvedimento 4 giugno 1998 (n. prot. 546/1998 di Reg. «B», settore Patrimonio E.R.P. e assegnazione alloggi), notificato il 1° luglio 1998, con cui il direttore del settore ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio n. 65 sito in Milano, via dei Larici n. 12, e la risoluzione di diritto del contratto di locazione, intimando il rilascio dell'alloggio stesso; nonché, ove occorra, dello statuto comunale nella parte in cui attribuisce ai dirigenti l'adozione dei provvedimenti corrispondenti alle attribuzioni della struttura di appartenenza;

Visto il ricorso, notificato il 31 luglio e depositato il 18 agosto 1998;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del comune di Milano;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 17 febbraio 1999, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Rizzoglio e Marinelli;

Considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Con provvedimento dirigenziale in data 4 giugno 1998 il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Milano, via dei Larici n. 12, è stato dichiarato decaduto dall'assegnazione ai sensi dell'art. 22, lettera e), della legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91, con conseguente risoluzione del rapporto locatizio, per la perdita di uno dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'edilizia pubblica, in quanto titolare di un reddito immobiliare superiore al limite segnato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge stessa.

Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi:

a) incompetenza, in quanto il potere di dichiarare la decadenza spetterebbe alla giunta comunale e non ai dirigenti;

b) violazione dell'art. 2 della legge n. 457/1978 e della deliberazione del C.I.P.E. 13 marzo 1995, incostituzionalità sotto svariati profili dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 91/1983 con riferimento agli artt. 3, 117, 118 della Costituzione;

c) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, in quanto il provvedimento non lascerebbe comprendere quale sia il parametro di riferimento utilizzato per stabilire «l'ammontare del canone di locazione di un alloggio adeguato con condizione medie abitative» il cui superamento comporta la decadenza dall'assegnazione.

Il comune di Milano, costituito in giudizio, ha controdedotto.

Con sentenza parziale n. 911/99 in data 22 marzo 1999 questa Sezione ha respinto i motivi sub *a)* e *c)*, senza tuttavia definire il giudizio in quanto l'esame del motivo sub *b)* postula la preliminare soluzione di questioni di legittimità costituzionale, che il collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate per le ragioni che seguono.

2. — La legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 disciplina l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'art. 22, comma 1, lettera *e)* prevede la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario perda i requisiti soggettivi necessari per ottenere l'alloggio.

Il requisito la cui perdita ha determinato, nel caso in esame, la decadenza è quello previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)* della stessa legge, che [nel testo modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1990 n. 28] consente di accedere all'edilizia pubblica a «chi non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente «Disciplina delle locazioni di immobili urbani e successive modificazioni e integrazioni», di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative, come definite al successivo secondo comma; l'ammontare di tale canone di locazione è determinato dal comune in sede di indizione del bando di concorso in conformità ai coefficienti di cui al successivo secondo comma».

Il comune ha dichiarato la decadenza del ricorrente, assegnatario perché dalle dichiarazioni dei redditi del medesimo e del coniuge, relative agli anni 1994, 1995, 1996, risultavano redditi immobiliari superiori all'ammontare del canone teorico calcolato dalla Regione, ai sensi della legge n. 392/1978, in relazione ad un alloggio adeguato al nucleo familiare dell'assegnatario.

3. — Va premesso che nel riparto delle competenze delineato dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le funzioni amministrative concernenti la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione dei relativi canoni erano riservate allo Stato (art. 88, n. 13), che ne aveva demandato il compito al CIPE (art. 2, secondo comma, legge 5 agosto 1978, n. 457).

La legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, di cui il comune ha fatto applicazione nel caso in esame, è stata appunto emanata in seguito alla deliberazione 19 novembre 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1981, n. 348) con la quale il CIPE ebbe a fissare «i principi direttivi cui le regioni debbono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi e di fissazione dei canoni».

Di recente il CIPE, con deliberazione 13 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122), ha innovato parzialmente la disciplina dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei casi nei quali l'assegnazione può costituire oggetto di annullamento o di revoca.

Detta delibera prevede come requisito negativo per l'assegnazione (e, correlativamente come causa di decadenza) la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione di un «alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare» (punto 3.1, lettera *c)*; nessuna rilevanza attribuisce invece alla titolarità di redditi di natura immobiliare, se non in quanto concorrano a determinare un reddito complessivo superiore al limite stabilito per accedere all'edilizia abitativa pubblica.

La deliberazione 13 marzo 1995 del CIPE assegnava alle regioni un termine di sei mesi per l'adeguamento delle normative regionali. Il termine è stato successivamente prorogato dallo stesso CIPE, dapprima con delibera 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1995, n. 44), quindi con delibera 20 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1997, n. 37), che lo ha differito di ulteriori quattro mesi dalla data della sua pubblicazione.

Il termine è venuto dunque a scadere il 14 giugno 1997 senza che la regione Lombardia abbia legiferato in materia.

È dubbio peraltro che l'obbligo per le regioni di uniformarsi ai criteri dettati dallo Stato (e per esso dal CIPE) persista dopo il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali annovera quelle relative «alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni» (art. 60, lettera *e)*.

In ogni caso, la normativa regionale vigente rimane ferma sino a quando non venga adeguata o innovata dallo stesso legislatore regionale ai sensi dell'art. 2 della legge-delega 15 marzo 1997, n. 59, concernente la disciplina legislativa delle funzioni conferite alle regioni. Il che rende rilevante la questione di costituzionalità della norma regionale applicata dal comune.

4. — Un ulteriore, concorrente profilo di rilevanza discende dal rilievo che il provvedimento di decadenza scaturisce dalla situazione reddituale del ricorrente relativa (anche) ad annualità antecedenti la deliberazione 13 marzo 1995 del CIPE.

Quali che possano ritenersi la portata e gli effetti di questa delibera nel periodo in cui essa è rimasta in vigore senza ricevere attuazione da parte del legislatore regionale, è avviso del collegio che i nuovi criteri fissati dal CIPE non possano operare retroattivamente, sicché con riguardo al periodo anteriore resta comunque applicabile la normativa regionale della cui costituzionalità si ha motivo di dubitare.

Sebbene formalmente unico, il provvedimento di decadenza si regge infatti su una pluralità di presupposti autonomi, quante sono le situazioni di «supero-reddito» riscontrate nel volgere degli anni, ciascuna delle quali può costituire causa di risoluzione del rapporto secondo la legge del tempo in cui si è verificata.

Ciò indipendentemente da ogni questione sulla natura dichiarativa o costitutiva del provvedimento di decadenza, che ha natura vincolata e comporta il potere-dovere dell'Amministrazione di pronunciare la decadenza anche in relazione a situazioni risalenti, applicando a ciascuna di esse la normativa del tempo in cui è venuta in essere.

Anche sotto questo profilo appare dunque rilevante la questione di costituzionalità, la cui non manifesta infondatezza emerge dalle considerazioni che seguono.

5. — La legge regionale estromette dall'alloggio soggetti che, indipendentemente dal reddito complessivo di cui godono, siano titolari, in qualsiasi località del territorio nazionale, di immobili da cui sia ricavabile un reddito pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978.

La norma appare di dubbia legittimità sotto vari profili, tutti riconducibili peraltro all'art. 3 della Costituzione, in relazione tanto al principio di uguaglianza quanto al principio di ragionevolezza.

5.1. — Sotto un primo profilo, va rilevato che, posto un limite di reddito come indice dello stato di bisogno per l'ammissione a certe prestazioni sociali, dovrebbe essere del tutto irrilevante il riferimento alla natura ed alla provenienza di tale reddito.

In base a questo principio è stato considerato costituzionalmente illegittimo l'art. 43, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore «a carico» non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliva un limite ostativo al conseguimento degli assegni familiari, diverso da quello previsto per l'ipotesi di redditi provenienti da sola pensione (Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 8).

5.2. — Se poi si ritenesse giustificato attribuire autonoma rilevanza al patrimonio da cui il reddito deriva, non si vede per quale ragione debbano essere considerati soltanto i diritti reali su beni immobili e non anche altre componenti del patrimonio (depositi bancari, titoli azionari e obbligazionari, ecc.), che costituiscono indici di ricchezza non meno rilevanti della proprietà immobiliare, la quale è per giunta gravata da un trattamento fiscale e da oneri di manutenzione che non sembrano legittimare un trattamento deteriore della stessa, ai fini in questione rispetto ad altre forme di investimento.

5.3. — Sotto altro profilo, appare del tutto inadeguato il parametro di valutazione del reddito immobiliare, che la norma regionale — in un regime delle locazioni ormai svincolato dall'«equo canone», sostanzialmente superato dall'introduzione dei c.d. patti in deroga (art. 11, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) — continua a raggugiare al canone di locazione di un alloggio in condizioni abitative medie «determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978», e dunque ad un parametro avulso dalla realtà giuridica ed economica, e ormai incapace di riflettere le condizioni effettive del mercato locativo e l'andamento dei canoni correnti.

Basti considerare che la regione Lombardia, come risulta dalle tabelle prodotte dal comune (doc. 14) ha determinato il canone di locazione di un alloggio medio, per un nucleo familiare di due persone, nell'ambito di comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti, in misura pari a: L. 1.611.675 (per l'anno 1994); L. 1.661.423 (anno 1995); L. 1.742.294 (anno 1996); L. 1.799.740 (anno 1997); L. 1.823.916 (anno 1998).

Si tratta di importi palesemente e notoriamente «fuori mercato», del tutto insufficienti ad assicurare un'abitazione ad un nucleo familiare di due persone in un comune di grandi dimensioni e ad alta tensione abitativa.

Sebbene poi lo scrutinio di costituzionalità investa il criterio astratto a prescindere dalla varietà dei casi concreti, merita riflettere sulla circostanza che neppure i redditi immobiliari dichiarati dal ricorrente e dal coniuge (L. 1.876.000 per il 1994; L. 2.222.000 per il 1996), di poco superiori all'equo canone ipotetico, sono tali da rendere attendibile la possibilità di un loro proficuo reimpiego nella locazione di un alloggio sul libero mercato.

A diverse conclusioni si potrebbe pervenire se la legge regionale ponesse a confronto il valore locativo complessivo degli immobili in proprietà [come del resto disponeva la delibera CIPE 19 novembre 1981, punto 3, lettera d)] col valore locativo di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, riferendo l'uno e l'altro valore alle reali condizioni del mercato.

Ma così non è. L'art. 2, primo comma, lettera d) della legge regionale n. 91/83 pone a confronto il reddito immobiliare dichiarato, anche quando coincide con la mera rendita catastale (come nel caso di specie), e l'equo canone di un alloggio «adeguato»: due valori non omogenei e per giunta estranei alla realtà del mercato.

5.4. — Un'ultima riflessione è suggerita dal raffronto tra la causa di decadenza collegata a redditi immobiliari e quella derivante dal possesso di altri redditi. Mentre il titolare di redditi immobiliari decade dall'assegnazione qualora tale reddito superi il limite stabilito in base alla legge n. 392/1978, il percettore di redditi di altra natura incorre nella decadenza solo qualora questi superino il doppio del limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata [cfr. art. 22, comma primo, lettera f) legge regionale n. 91/1983].

Dunque la legge regionale, pur prendendo in considerazione la proprietà di immobili, o la titolarità di diritti reali di godimento sugli stessi, esclusivamente in ragione della loro redditività [e non in quanto suscettibili di soddisfare direttamente le esigenze abitative dell'interessato come avviene nella diversa ipotesi contemplata dalla lettera c) dello stesso art. 2 legge regionale n. 91/1983, non rilevante nel presente caso], finisce poi per discriminare quel reddito rispetto agli altri di diversa provenienza, con il risultato che a parità di reddito complessivo la relativa composizione si rivela determinante ai fini della estromissione dell'assegnatario.

6. — Le considerazioni esposte inducono il collegio a ritenere irragionevole e discriminatoria la considerazione separata dei redditi immobiliari rispetto agli altri cespiti e la loro valorizzazione secondo criteri tuttora collegati alla legge n. 392/1978.

Su tali premesse, si deve sospendere il giudizio e rimettere alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d) e dell'art. 22, primo comma, lettera e) della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22, primo comma, lettera e), della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 febbraio 1999.

Il presidente: BARBIERI

Il consigliere estensore: SPADAVECCHIA

N. 428

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1999 dalla Corte militare di appello
nel procedimento penale a carico di Valdrighi Alessandro ed altro*

Reati militari - Reati puniti con la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi - Procedibilità condizionata alla richiesta del comandante di corpo - Preclusione della richiesta nell'ipotesi in cui per lo stesso fatto sia stata già inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore - Mancata previsione - Irragionevolezza, posta la preclusione dell'irrogazione della sanzione disciplinare quando sia stato già richiesto il procedimento penale - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

(C.P.M.P., art. 260, secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento a carico di:

1) Valdrighi Alessandro, nato il 5 ottobre 1975 a Vigevano (Pavia), ivi residente in via Beccaria n. 24, soldato, libero;

2) Cifrodelli Fabio, nato il 29 febbraio 1976 a Wiesbaden (Germania), residente a Saltrio (Varese) in via Tinello n. 3, soldato libero, per i reati di: *A)* concorso in percosse continue (art. 110 e 81 c.p., 222 C.p.m.p.); *B)* concorso in ingiuria continuata (artt. 110 e 81 cpv. c.p., 226 C.p.m.p.); *C)* concorso in minaccia aggravata (art. 110, c.p., 229, comma 1 e 3 C.p.m.p. e 339 c.p.).

FATTO E DIRITTO

All'esito di una complessa vicenda processuale Valdrighi Alessandro e Cifrodelli Fabio sono sottoposti al giudizio di questa Corte per i reati di concorso in percosse continue e concorso in ingiuria continuata, reati perseguibili a richiesta del comandante di corpo ai sensi dell'art. 260, comma 2, c.p.m.p., nonché per il reato di concorso in minaccia aggravata, reato perseguibile di ufficio, in forza della contestazione dell'aggravante, di cui all'art. 339 c.p. relativa al «modo simbolico» della minaccia. Nei motivi di appello il difensore ha tuttavia contestato, con argomenti che non appaiono *prima facie* infondati, la sussistenza dell'aggravante: ne consegue che anche per tale reato rileva accertare se il comandante di corpo abbia proposto, in relazione ai fatti per cui si procede, una valida richiesta di procedimento.

Con la sentenza in data 4 marzo 1997 (confermata dalla Corte militare di appello, sez. dist. in Verona, in data 21 maggio 1998) il tribunale militare di Padova ha ritenuto illegittima la richiesta formulata dal comandante di corpo il 23 agosto 1995 ed ha conseguentemente dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati.

Il tribunale, rilevato che la richiesta era stata proposta dal comandante dopo che questi aveva disposto, per gli stessi fatti, la consegna di rigore, rispettivamente di giorni dieci e di giorni sette, nei confronti di Valdrighi e Cifrodelli, ha ritenuto sussistente in materia un principio di *ne bis in idem*, che conduce alla alternatività fra la sanzione penale e la sanzione disciplinare. Pur essendo previsto espressamente, nel regolamento di disciplina militare (approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) che il comandante di corpo è obbligato ad instaurare il procedimento disciplinare per tutti i fatti punibili con la consegna di rigore, nel cui ambito sono compresi i reati con pena non superiore a sei mesi di reclusione militare, la sanzione disciplinare non è più irrogabile quando sia stato chiesto il procedimento penale (art. 65, comma 7, lett. *a*). Questa regola non avrebbe senso se non ammettendo la reciproca: che non può più essere chiesto il procedimento penale quando sia stata irrogata la sanzione disciplinare.

La Corte di cassazione non ha condiviso tale prospettazione e, ritenendo che la preclusione all'azione penale è istituito di carattere eccezionale che deve costituire oggetto di espressa previsione legislativa, ha annullato la sentenza impugnata (della Corte militare di appello, sez. dist. in Verona) ed ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nel presente giudizio di rinvio la questione interpretativa concernente la validità della richiesta di procedimento proposta dopo l'irrogazione della consegna di rigore per gli stessi fatti non può più essere posta in discussione, dovendosi applicare il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione: ritiene tuttavia il collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p., nella parte in cui non preclude la proposizione della richiesta di procedimento, da parte del comandante di corpo, quando per lo stesso fatto è stata già inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

Va anzitutto osservato, al riguardo, che la previsione di cui all'art. 65, comma 7, lett. a) reg. disc. mil. (riprodotta in termini identici nella nota introduttiva all'elenco dei «Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore: all. C allo stesso regolamento), secondo cui con la sanzione della consegna di rigore possono essere puniti anche fatti previsti come reato, ma solo nei casi nei quali «il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale», risponde alla *ratio* di stabilire — in deroga alla normale cumulabilità fra sanzione penale e sanzione disciplinare — l'alternatività fra la sanzione penale e la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

L'aver stabilito una regola del tutto peculiare per la sola consegna di rigore non appare arbitrario, considerato il singolare carattere di tale sanzione, che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 11 luglio 1978, n. 382, «comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare — in caserma o a bordo di navi — o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina». Pur essendo stata espressa anche l'opinione che tale sanzione comporti una limitazione soltanto alla libertà morale del soggetto, secondo la tesi dominante la consegna di rigore va configurata come sanzione restrittiva della libertà personale; appare comunque indubbio che la consegna di rigore, così come la sanzione penale, incide su aspetti essenziali della libertà individuale ed ha quindi, sostanzialmente, lo stesso contenuto afflittivo.

La possibilità di una applicazione congiunta della sanzione penale e della consegna di rigore comporterebbe quindi una inammissibile compressione della libertà individuale dell'autore dell'illecito che, per lo stesso fatto, sarebbe punito due volte con sanzioni di contenuto analogo. In questi termini questa Corte ravvisa un contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Se quella sopra indicata è la *ratio* della previsione di cui all'art. 65, comma 7, lett. b) del reg. disc. mil., appare anche contrastante con il principio di razionalità (ai sensi dell'art. 3 Cost.) l'aver stabilito l'inammissibilità di una applicazione cumulativa delle due sanzioni solo quando sia prima formulata la richiesta di procedimento ex art. 260 c.p.m.p. e non nel caso inverso. In questo modo il cumulo fra consegna di rigore e sanzione penale sarebbe o meno consentito, in relazione ad una circostanza accidentale quale quella relativa ai tempi di definizione del procedimento disciplinare. Così il comandante potrebbe irrogare, purché lo faccia nel termine massimo di trenta giorni (previsto dall'art. 260 c.p.m.p.), quella sanzione disciplinare che dopo la proposizione della richiesta di procedimento gli sarebbe preclusa.

La razionalità della disciplina normativa non è assicurata dalla previsione (art. 65, comma 7, lett. b) secondo cui possono essere puniti con la consegna di rigore anche i fatti che abbiano determinato un «giudizio» — nella nota introduttiva all'allegato C: «giudicato» — penale a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare. Dalla stessa norma si desume, anzitutto, che in questo caso, e in deroga al principio di cui all'art. 58, ultimo comma, reg. disc. mil., l'azione disciplinare non è obbligatoria ma facoltativa. Inoltre, e soprattutto, se si condivide l'assunto secondo cui è inammissibile punire uno stesso fatto, sia pure nell'ambito di procedimenti (penale e disciplinare) aventi diversa natura e finalità, con più sanzioni aventi uno stesso contenuto limitativo della libertà individuale, l'intera previsione in ultimo citata dovrebbe ritenersi contraria alla Costituzione (mentre è ovvio che nessun dubbio appare determinato dalla possibilità di un cumulo fra sanzione penale e la c.d. «sanzione disciplinare di stato»).

Nel presente procedimento già è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale (dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza 9 dicembre 1996, n. 396), in relazione, tuttavia, a profili del tutto diversi da quelli presi qui in considerazione. In quel caso, anzi, la rilevanza della questione era espressamente affermata in relazione alla ritenuta illegittimità della richiesta di procedimento nel caso di specie.

La rilevanza della dedotta questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente procedimento appare evidente: nel caso di accoglimento della medesima la richiesta formulata il 23 agosto 1995 dovrebbe essere ritenuta illegittima e dovrebbe pertanto essere dichiarato il non doversi procedere, nei confronti degli imputati, per i reati di concorso in percosse continuate e concorso in ingiuria continuata e, se l'appello del difensore relativo alla aggravante dovesse essere ritenuto fondato, anche per il reato di concorso in minaccia aggravata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma 2 c.p.m.p., nella parte in cui non preclude la proposizione della richiesta di procedimento, da parte del comandante di corpo, quando per lo stesso fatto è stata già inflitta la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 29 aprile 1999.

Il presidente: MONICA

Il giudice estensore: MAZZI

99C0819

N. 429

Ordinanza emessa il 23 aprile 1999 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Duel S.r.l. e T.N.T. Express Worldwide S.p.a.

Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato sulla richiesta di ordinanza ex art. 186-*quater* cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola per intervenuta decadenza e condannando l'istante alle spese processuali) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Lesione del principio di imparzialità del giudice e, conseguentemente, del diritto di difesa - Riferimento alle sentenze costituzionali nn. 341/1998, 326/1997 e 131/1996.

(C.P.C., art. 51, n. 4).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

Nella causa n. 2478/97 r.g. promossa da Duel S.r.l. con gli avv.ti Maria Grazia Di Tondo e Remo Rusconi, attrice;

Contro T.N.T. Express Worldwide S.p.a., con gli avv.ti Carlo Cigolini e Michele Tamburini, convenuta;

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

F A T T O

Con memoria autorizzata del 29 maggio 1998, l'attrice formulava istanza ex art. 186-*quater* c.p.c., questo giudice, con ordinanza, rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti, accoglieva l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, respingeva l'istanza formulata dall'attrice condannandola al pagamento delle spese processuali.

Le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione ex art. 190-*bis*, capoverso, c.p.c., ne riservava la decisione.

Proposta da questo giudice istanza di astensione al Presidente del tribunale per «gravi ragioni di convenienza» (art. 51, cpv., c.p.c.), la medesima veniva rigettata.

Diritto e rilevanza della questione

Questo giudice solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia con ordinanza, deciso sull'istanza *ex art. 186-quater* c.p.c. e, nella specie, l'abbia rigettata per intervenuta decadenza dell'istante dal diritto, condannando quest'ultimo al pagamento, in favore dell'altra parte, delle spese processuali.

Ritiene, infatti, il giudicante di non poter procedere alla pronuncia della sentenza — in funzione di giudice unico *ex art. 190-bis* c.p.c. — indipendentemente dalla deliberazione della questione di legittimità costituzionale della norma enunciata, derivando dalla stessa l'obbligatorietà o meno per questo giudice di astenersi dal giudizio.

Infatti, nella fattispecie concreta, il g.i. ha respinto l'istanza *ex art. 186-quater* c.p.c. formulata dall'attrice, condannandola alla refusione delle spese processuali.

Consegue che, ove ne ricorra l'obbligo, questo giudice ha il dovere di astenersi facendone espressa dichiarazione e dandone immediata notizia al capo dell'ufficio competente (art. 78, comma 2, disp. art.).

Qualora, invece, non ricorra tale obbligo, deve proseguire nella fase decisoria della causa pronunciandosi con sentenza, atteso che questa non è stata rinunciata ed il processo non si è, ad oggi, estinto.

Non manifesta infondatezza

La questione di legittimità costituzionale della norma in esame deve essere valutata come non manifestamente infondata con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Contrasto con l'art. 24 della Costituzione

1. — L'art. 51, n. 4 c.p.c., prevede l'obbligo del giudice di astenersi se ha avuto conoscenza della causa in altro grado del processo.

La norma enunciata «è funzionale al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione (Corte costituzionale sent. 27 ottobre-7 novembre 1997, n. 326).

Tale principio risponde all'esigenza di proteggere il giudizio del merito della causa dal pregiudizio effettivo o anche solo potenziale derivante da valutazioni emesse in occasione di provvedimenti adottati in un momento precedente.

Il pericolo della compromissione dell'imparzialità del giudice sussiste in concreto ove questi, «sia costretto, nel decidere, a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito» (Corte costituzionale, sent. 14-24 luglio 1998, n. 341).

Ciò si verifica, in particolare, quando preesistono valutazioni di contenuto che cadono sulla stessa *res iudicanda* ossia quando vi sia la duplicazione di giudizi, non meramente formali, della medesima natura, presso lo stesso giudice (Corte costituzionale, sent. 24 aprile 1996, n. 131).

In questo caso sussiste, infatti, il rischio di un effettivo condizionamento del giudice in quanto «l'ambito della precedente cognizione e quello della successiva sono il medesimo» (Corte costituzionale n. 326/1997, citata).

2. — Ritiene questo giudice che, alla stregua dei principi enunciati, non sia manifestamente infondato il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 51, n. 4), c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice che abbia provveduto sull'istanza *ex art. 186-quater* c.p.c. — accogliendola o respingendola all'esito dell'esame del merito della controversia — di astenersi dalla decisione della causa.

L'ordinanza successiva all'istruzione è, infatti, un provvedimento a cognizione piena — dal contenuto decisorio ed esecutivo — potenzialmente idoneo ad acquistare l'efficacia di sentenza.

In particolare, la decisione in ordine all'istanza è assunta quando il contraddittorio si è sviluppato pienamente; inoltre, il giudice ha l'obbligo di valutare l'istruzione eventualmente svolta, tutti i documenti e le eccezioni sollevate dalle parti.

L'art. 186-*quater*, comma 3, c.p.c. stabilisce, poi, che l'ordinanza «è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; quindi, ove — come nel caso di specie — il processo non si estingua e la pronuncia della sentenza non sia rinunciata, il giudice è tenuto ad esaminare nuovamente gli atti delle parti ed il materiale probatorio in base al quale ha emesso l'ordinanza.

Ciò comporta la duplicazione di un giudizio contenutistico, della stessa natura, da parte del medesimo giudice.

Diversamente, infatti, da quanto avviene con riferimento a provvedimento cautelare (che — rispetto alla decisione di merito — si fonda su diversi presupposti ed è adottato all'esito dell'esame di diverso materiale probatorio), l'ordinanza è funzionale alla soluzione anticipata — rispetto alla sentenza - della controversia, quindi la valutazione del giudice è operata sulla medesima *res judicanda*.

Appare, quindi logico presumere che possa esservi una naturale tendenza a mantenere, in sede di redazione della sentenza, il giudizio già espresso in altro momento decisionale — a cognizione piena del medesimo procedimento.

Ciò determinerebbe la compromissione — che non si giustifica nemmeno in ragione della particolare funzione anticipatrice assolta dal provvedimento in esame — del principio dell'imparzialità del giudice, con pregiudizio del diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del processo.

Né può ritenersi che l'eventuale successiva precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali, espressione dell'impulso paritario delle parti, possano efficacemente condizionare la conclusione del giudizio ed influire sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del convincimento del giudice.

A parere di questo giudice, nel caso in esame, ricorrono, pertanto, tutte le condizioni necessarie per dover ritenere un'incompatibilità endoprocessuale tale da rendere doverosa l'astensione.

3. — L'art. 51, capoverso, c.p.c. prevede invero l'obbligo dal giudice di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi in ogni caso in cui «esistano gravi ragioni di convenienza».

Tale rimedio, peraltro, se ben si attaglia a tutti i casi in cui la sovrapposizione di giudizi è meramente eventuale, non può trovare applicazione quando ciò avvenga, come nella fattispecie in esame, in via generale.

4. — Questo giudice, infine, è consapevole che l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità in esame potrebbe comportare notevoli difficoltà nella organizzazione degli uffici giudiziari: un giudice deciderà sull'istanza *ex art. 186-quater c.p.c.*; un diverso giudice redigerà la sentenza (salve le residuali ipotesi in cui l'ordinanza acquisti efficacia di sentenza).

Il legislatore, nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità, con il d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 (convertito con legge 20 dicembre 1995, n. 534), tra le varie ipotesi normative, ha optato per un'ordinanza che solo eccezionalmente acquista efficacia di sentenza.

È appena il caso di ricordare che il C.S.M. — nel parere deliberato nella seduta del 23 novembre 1995, in relazione al disegno di legge di conversione (tra l'altro) del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 — aveva auspicato l'adozione di una diversa ordinanza: «esaurita l'istruzione, su istanza di parte, il g.i. definisce il giudizio con ordinanza avente efficacia di sentenza».

Tuttavia il giudice è soggetto soltanto alla legge ed ha l'obbligo di applicarla fino a che ritenga che non sia manifestamente infondato il dubbio del suo contrasto con una norma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 24 della Costituzione;

Solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4), c.p.c., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia, con ordinanza, deciso sull'istanza ex art. 186-quater c.p.c.;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 23 aprile 1999

Il giudice istuttore: SPERA

N. 430

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1999 dalla Corte di appello, sez. minorenni di Salerno
nel procedimento penale a carico di N. P. ed altri*

**Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Difetto di imputabilità (imputato minore di anni quattordici)
- Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Preclusione di iscrizione nel casella-
rio giudiziale - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 686; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 26).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

In seguito a richiesta di archiviazione proposta dal P.M.M. in data 3 agosto 1998 per essere gli imputati in epigrafe non imputabili in quanto infraquattordicenni, il g.i.p. presso il tribunale per i minorenni pronunciava sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persone non imputabili.

Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati deducendo la violazione della legge delega con riferimento all'art. 26, d.P.R. n. 448/1988, poiché il difetto di imputabilità non rientrava tra le cause legittimatrici di una pronuncia di non luogo a procedere come risultava palese anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 41/1993, che aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui prevedeva che il giudice delle indagini potesse emettere tal genere di sentenza in caso di soggetto non imputabile.

In realtà, ai sensi dell'art. 97 c.p., la situazione anagrafica dell'infraquattordicenne comportava l'impossibilità di costituire validamente il rapporto processuale di guisa che la relativa *notitia criminis* doveva immediatamente e, prima di ogni altra pronuncia, essere archiviata.

La prospettata soluzione avrebbe consentito di evitare l'iscrizione al casellario giudiziale della pronuncia la quale, ex artt. 26, cit. d.P.R. e 686 c.p.p., conseguiva automaticamente al provvedimento impugnato.

All'odierna udienza camerale le parti concludevano come da verbale.

Premette la Corte che, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità, pur con qualche dissonante pronuncia di merito (procura della Repubblica dell'Aquila del 23 gennaio 1993), l'art. 26, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, impone al giudice che accerti la minore età del soggetto l'obbligo di pronunciare, immediatamente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità.

La *ratio* della norma va individuata nell'esigenza dell'immediata declaratoria della non imputabilità, senza distinzioni tra fase procedimentale e fase processuale (perciò il termine imputato sembra essere usato impropriamente), vertendosi in tema di minore età che, essendo ablativa di ogni potere di azione e di giurisdizione nei confronti della persona che non ha la *legittimatio ad causam*, rende illegittimo qualsiasi provvedimento diverso, e abnorme il mantenere aperto un rapporto preprocesuale che non doveva mai essere instaurato (cfr., da ultimo, *ex plurimis*, Cass. 29 luglio 1997, n. 1604).

Nella suddetta materia non pare abbia concretamente inciso la richiamata pronuncia della Corte costituzionale la quale, come si evince dal tenore della motivazione della stessa, è riferita, piuttosto, alle diverse cause di non imputabilità, non presunte *ex lege* bensì da accertare caso per caso, le quali consentono il ricorrere, in alternativa, ex art. 129 c.p.p., ad una pronuncia assolutoria di merito, di guisa che, in tali casi, la privazione del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della regudicanda comporta un'irragionevole compressione del diritto di difesa, evenienza nemmeno ipotizzabile nel caso di imputato infraquattordicenne perché la mancanza di età minima non consente in alcun modo la instaurazione del rapporto processuale e, pertanto, la pronuncia sull'imputabilità, collegata ad una causa presunta *ex lege*, non può non precedere qualsiasi altra pronuncia.

Da tali premesse discende che la questione dell'adozione, quale formula più appropriata in caso di minore infraquattordicenne, dell'archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere può avere una mera valenza terminologica a condizione che si rimarchi come, in entrambi i casi, trattasi di pronuncia resa prima di ogni altra e senza la possibilità di instaurazione del rapporto processuale.

Ne consegue, allora, che in nessun caso può essere consentita l'iscrizione della pronuncia stessa nel casellario giudiziale in quanto, prescindendo del tutto la decisione in argomento da qualsiasi accertamento sulla sussistenza del fatto e sulla sua riferibilità oggettiva o soggettiva al minore, comporterebbe il verificarsi di una ingiustificata

disparità di trattamento tra il minore infraquattordicenne, che in ogni caso sopporterebbe l'iscrizione della pronuncia nel casellario anche se, in ipotesi, sia del tutto estraneo all'addebito contestatogli e quello maggiore di tale età al quale, viceversa, non sarebbe preclusa la dimostrazione nel merito dell'infondatezza dell'addebito.

Né il sistema può trovare composizione privilegiando l'adozione, quale strumento più appropriato a sancire la superfluità del processo in caso di *notitia criminis* riguardante l'infraquattordicenne, dell'archiviazione, perché resterebbe pur sempre necessaria la sentenza di n.l.p. nell'ipotesi in cui della minore età ci si accorga soltanto nel corso del processo allorquando, per il principio di irretrattabilità dell'azione penale, sarebbe, comunque, preclusa l'archiviazione; in tal caso, a parità di condizioni, l'iscrizione o meno della pronuncia nel casellario resterebbe affidata al dato temporale, fortuito ed accidentale, relativo al momento della scoperta dell'età del minore.

Per altro verso il sistema sembra far discendere, quale conseguenza automatica della sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità *ex art. 26 cit. d.P.R.*, l'iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale ed, in ogni caso, pur a voler ammettere una discrezionalità nell'iscrizione della pronuncia stessa, la questione, *ex art. 690 c.p.p.*, sarebbe pur sempre demandata al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio del casellario giudiziale e non, dunque, all'autorità procedente a carico del minore.

Ed allora non manifestamente infondata appare la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 686 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'iscrizione al casellario giudiziale non abbia luogo allorquando la sentenza di cui all'art. 26 d.P.R. n. 448/1988, sia collegata alla sussistenza di una causa di non imputabilità *ex lege* quale quella relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile, *ab initio*, la costituzione di un valido rapporto processuale.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 686 c.p.p. e 26, d.P.R. n. 448/1988, nei sensi sopra formulati e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio.

Dispone, altresì, che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, sospende il giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte.

Salerno, addì 19 aprile 1999.

Il presidente: BUONOCORE

99C0821

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallie (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 28-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **NOCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Bogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vecovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELO
Via Canonica, 18-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. riorganimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.s.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALABIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10
- ◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Coata, 32
- ◇ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - intra
- ◇ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 39/A
- ◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLÒ FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 165
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 16-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafiorosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA -glè Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 8/A
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 8/B
- ◇ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1680
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 808.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 418.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 108.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 287.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.087.000 - semestrale L. 583.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale orologio per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.500
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 108.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.200.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami atinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082148/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082278

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



★ 4 1 1 1 1 0 0 3 6 0 9 9 ★

L. 7500